

VERBALE n. 5 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza ordinaria del 12 aprile 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 15:10 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 05.04.2017 prot. n. 25453 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo – parere;
4. Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia – parere;
5. Modifiche all'allegato A al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – parere;
6. Piano dismissioni immobili d'Ateneo – proposte e determinazioni;
7. Progetto di ricerca e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili e coltivazione in serre con impianti fotovoltaici integrati - approvazione convenzione con il CIRIAF e stanziamento relativi fondi;
8. Interventi di messa a norma per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi dell'edificio denominato Palazzo Murena - Codice commessa 01-23;
- 8 bis. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Ateneo;^
9. Determinazione del 5% dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo - Legge n. 240/2010, Art.23, comma 1 - A.A. 2017/2018;
10. Proroga contratto n. 9/2014 - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010;
11. Personale a tempo determinato: proroghe;
12. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento del progetto SIR 2014 "Erythrocytes as carriers of oxalate-degrading enzymes: an innovative approach for the treatment of hyperoxaluria" (RBSI148BK3) - Principal Investigator: Prof.ssa Barbara Cellini. Approvazione schema di convenzione;
- 12 bis. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, educacion e ordenacion universitaria della Xunta de Galicia per l'insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e della cultura – a.a. 2017/18;^

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

13. Ratifica decreti;
14. Varie ed eventuali.

^Punti all'ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 26664 del 10.04.2017.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

E' presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria",
- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area "Medicina",
- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione",
- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,
- il Sig. Francesco BRIZIOLI, rappresentante degli studenti,
- il Sig. Alberto Maria GAMBELLI, rappresentante degli studenti.

E' assente giustificato il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza".

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 8 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Entra in sala:

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, alle ore 15:22 durante la trattazione del punto n. 3) all'odg;

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente:

- limitatamente alla trattazione del punto n. 3 all'odg, il Prof. Massimiliano MARIANELLI, Delegato del Rettore per la Didattica e la Dott.ssa Antonella BIANCONI, Dirigente della Ripartizione Didattica;
- limitatamente alla trattazione dei punti nn. 6, 7 e 8 all'odg, l'Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica;
- limitatamente alla trattazione dei punti nn. 10 e 11 all'odg, la Dott.ssa Veronica VETTORI, Dirigente della Ripartizione del Personale.



Delibera n.

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. (sub lett.)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

A) Visto il Piano performance per l'anno 2016, con la presente comunicazione fornisce a codesto Consesso il primo report trimestrale sull'andamento del FFO 2017 (situazione al 31/03/2017).

Non avendo il MIUR ancora pubblicato neanche il decreto inerente i criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario per le Università – anno 2017, non si possono fornire aggiornamenti in merito alla prevista assegnazione del FFO 2017, stimata in € 126.377.577,00 nel bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio.

In relazione all'andamento della cassa, nel corso del primo trimestre 2017 sono state trasferite dal Ministero le seguenti somme:

- € 8.500.000,00 sospeso di entrata n° 0001230 del 14/02/2017 "Acconto FFO 2017 CAP. 1694 TIT.39 ART.1";
- € 8.500.000,00 sospeso di entrata n° 0002733 del 22/03/2017 "Acconto FFO 2017 CAP. 1694 TIT.104 ART.1";

Sempre alla luce di quanto previsto nel Piano performance per l'anno 2016, con la presente comunicazione si fornisce altresì il primo report trimestrale relativo all'andamento delle singole componenti degli indicatori I SEF e IP, dei quali, per comodità di lettura, si riportano di seguito le formule per il loro calcolo.

Indicatore di sostenibilità economico – finanziaria.

I SEF = A/B

dove

A = 0,82 * (FFO + Fondo Programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi)

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

B = spese personale + oneri ammortamento

Indicatore spese di personale

IP = A/B

dove

A = Spese complessive di personale a carico dell'Ateneo - Finanziamenti esterni pubblici/privati destinati a spese di personale

B = FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei rimborsi

ANALISI SINGOLE COMPONENTI

FFO

Non risulta ad oggi comunicato il valore assunto per il 2016 dal FFO ai fini del calcolo dell'indicatore. Tale valore è determinato dal Ministero secondo criteri che sono cambiati nel corso degli anni.

Fondo Programmazione triennale

Valore 2017	Valore 2016
Non comunicato l'importo relativo alla programmazione triennale 2016/2018, di cui al DM 635 del 8/8/2016	Non comunicato l'importo relativo alla programmazione triennale 2016/2018, di cui al DM 635 del 8/8/2016 637.596

Contribuzione netta studenti

(si riporta l'importo degli incassi complessivi al 31/03 di ogni anno)

Incassi nel primo trimestre 2017	Incassi nel primo trimestre 2016
10.752.901,83	8.102.298,97

Si rileva un incremento delle entrate del 32,71%.

Fitti passivi

(si confronta il totale dei costi rilevati nel 2016 con quello previsto in sede di bilancio annuale autorizzatorio)

Previsione assestata 2017	Costi 2016
66.200,00	60.731,50

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Si rileva una previsione di lieve incremento dei costi.

Spese personale

(si confrontano i pagamenti per stipendi personale di ruolo al 31/3)

Valore al I° trimestre 2017	Valore al I° trimestre 2016
28.573.444,00	27.827.945,00

Si rileva un incremento di circa il 2,68%.

Oneri ammortamento

Valore previsto 2017	Valore 2016
134.263,27	134.263,27

Il Consigliere Francesco Brizioli fa presente quanto segue: *"Vorrei condividere con il Consiglio di Amministrazione una riflessione in merito ai dati appena forniti sulla contribuzione netta da parte degli studenti al 31.03.2017.*

Combinando questi dati con gli analoghi dati forniti al 31.12.2016, si nota come rispetto all'anno 2015 ci sia ad oggi un aumento netto della contribuzione studentesca di oltre 1.640.000 euro.

Questo aumento è sicuramente dovuto, almeno in parte, all'incremento del numero di studenti iscritti al nostro Ateneo. D'altra parte, però, credo che l'Ateneo non abbia investito in spese in favore degli studenti 1.640.000 euro in più rispetto agli anni precedenti.

Nel prendere atto di questi dati rilevo quindi la necessità di tenere conto di questo extragettito quando si andranno a fare modifiche in materia di contribuzione studentesca, valutando la possibilità di far uso di tali risorse per abbassare gli importi che gravano sugli studenti e sulle loro famiglie, almeno nelle situazioni più problematiche e più penalizzate, che in più situazioni come rappresentanti degli studenti abbiamo segnalato, anche pronunciandoci contro l'adozione del Regolamento in materia di Contribuzione studentesca avvenuta nelle sedute del 28 e 29 marzo 2017 di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

❖ Prende conoscenza.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

IL PRESIDENTE

- B)** Fa presente di aver ritenuto opportuno non sottoporre al Senato il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali" in attesa di conoscere gli esiti di un confronto in atto tra MIUR e MEF circa la corretta interpretazione del D.P.R. 232/2011 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❖ Prende conoscenza.



Delibera n. 1

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. 2 (sub lett. A)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Modifiche Regolamento Didattico d'Ateneo – parere.

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti</i>

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 341 del 19 novembre del 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto di Ateneo, con particolare riferimento all'art. 16, comma 2, lett. l) che stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella di approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue Strutture, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca;

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo (RAD), modificato con D.R. n. 1456 del 3 ottobre 2016 e, segnatamente, l'art. 53 "Approvazione e modifiche del Regolamento" che stabilisce al comma 1 "il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti";

Preso atto che la Commissione Didattica e la Commissione Statuto e Regolamenti del Senato Accademico, riunitesi nella seduta congiunta del 5 aprile 2017, hanno reso la proposta di modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo allegata sub lett. A1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 10 aprile 2017, comunicato con nota mail del 10 aprile 2017 dal Presidente del Consiglio degli Studenti;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Vista la delibera del Senato Accademico in data 11 aprile 2017 con la quale è stata approvata, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica al vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

Rilevato che dibattito:

Il Consigliere Fausto Elisei ricorda ai Consiglieri che, nella seduta del 28 ottobre 2015, era stata fatta una proposta alle Commissioni del Senato Accademico di integrare il Regolamento Didattico dando la possibilità ai corsi sia intercorso che interdipartimentali di poter costituire un consiglio di corso di laurea. Tale proposta, che intende riproporre oggi, non è stata presa in considerazione nella modifica del Regolamento in esame.

Evidenzia come il passaggio dalle Facoltà ai Dipartimenti abbia portato ad una gestione dei corsi di laurea sempre più chiusa all'interno dei Dipartimenti medesimi, con riduzione significativa dei corsi multidisciplinari nel panorama italiano. Poiché il nostro Ateneo ha in offerta formativa alcuni corsi di laurea "di punta" che sono proprio multidisciplinari ed interdipartimentali, questa piccola modifica – peraltro non in contrasto con lo Statuto - permetterebbe a tali corsi di competere nel panorama italiano. Propone pertanto l'inserimento all'art. 23 di un comma 6 del seguente tenore: *I corsi di studio intercorso interdipartimentali possono avere un unico Consiglio di Corso, composto secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 4 ed in conformità a quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 22.*

Il Consigliere Gianluca Grassigli rileva l'opportunità di integrare l'art. 50, comma 6, prevedendo che la discussione della prova finale sia svolta dinanzi ad apposite Commissioni composte, oltre che da professori e ricercatori, da cultori della materia in numero massimo di due unità.

Il Consigliere Alberto Gambelli *"chiede la modifica dell'articolo 30 comma 4: "Considerando le diverse esigenze dei Corsi di Studio, connesse anche all'applicazione di specifiche normative nazionali o europee, e la tipologia delle attività didattiche, di norma un CFU corrisponde a:*

- *6-9 ore di lezione frontale;*
- *12-15 ore di attività in laboratorio o esercitazione guidata;*

[...]

Considerato che mediamente ad un'ora di lezione frontale corrispondono almeno 2-3 ore di "studio a casa" per poter assimilare i concetti, la differenza tra 6 e 9 ammonta al 50% delle 25 necessarie per ottenere un credito, definite dal comma 1 di questo articolo. Infatti a 6 ore di lezione corrispondono all'incirca $6 \cdot 3 = 18$ ore di studio

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

*individuale; $6+18=24$. Se invece consideriamo 9 ore avremo: $9+9*3=36$, ovvero si sfora di quasi il 50% in eccesso rispetto alle 25 ore necessarie.*

Per questo chiede di abbassare il limite massimo in modo da ridurre il divario previsto dall'intervallo ed, al contempo, ridurre le possibilità che il numero di ore/credito effettivo diventi superiore a 25.

Si richiede invece, per quanto possibile, di incrementare il numero di ore di laboratorio previste per totalizzare un credito, in modo da favorire lo svolgimento di esercitazioni ed attività pratiche necessarie per consentire agli studenti di comprendere in pieno gli argomenti trattati durante le lezioni”.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge n. 341 del 19 novembre del 1990;

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto lo Statuto di Ateneo, con particolare riferimento all'art. 16, comma 2, lett. I);

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo (RAD), modificato con D.R. n. 1456 del 3 ottobre 2016, con particolare riferimento all'art. 53;

Preso atto che la Commissione Didattica e la Commissione Statuto e Regolamenti del Senato Accademico riunitesi nella seduta congiunta del 5 aprile 2017, hanno reso la proposta di modifica del Regolamento Didattico;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 10 aprile 2017;

Vista la delibera del Senato Accademico in data 11 aprile 2017 con la quale è stata approvata, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica al vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito in merito alle ulteriori modifiche rispetto al testo regolamentare in esame;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di rendere parere favorevole alle modifiche al vigente Regolamento Didattico di Ateneo, nel testo allegato sub lett. A2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, subordinatamente alle seguenti ulteriori modifiche:

a) all'art. 23 Corsi di studio interdipartimentali, introducendo il seguente comma 6: *Ferma rimanendo la previsione di cui al comma 5, i Corsi di studio, anche interdipartimentali e/o di livello diverso, che possiedono i requisiti di cui all'art. 22 comma 7, possono gestire le proprie attività didattiche attraverso un unico Consiglio, previa delibere conformi dei Dipartimenti responsabili e sentiti gli altri Dipartimenti interessati.*

b) all'art. 50 Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici
(modifiche in grigio)

(...)

2. La preparazione della prova finale avviene con la supervisione di un docente che assume la funzione di relatore. Il relatore può essere anche affiancato da un correlatore, durante tutto il corso dell'elaborazione. Possono essere relatori della prova finale i professori e i ricercatori di ruolo e quelli a tempo determinato, nonché docenti a contratto purché il provvedimento della nomina sia adottato dalla struttura didattica competente entro la vigenza del relativo contratto. Ogni elaborato finale deve riportare il nome del docente relatore e quello dell'eventuale correlatore. Ai fini della discussione della prova finale, le strutture possono provvedere a nominare, oltre al relatore ed eventuale correlatore, uno o più controrelatori che non abbiano partecipato alla preparazione della prova finale. Correlatori e controrelatori possono essere docenti di altro Ateneo, nonché, esclusivamente in qualità di membri aggiunti **nelle commissioni di cui alla comma 6**, esperti.

(...)

6. La discussione della prova finale è svolta dinanzi ad apposite Commissioni composte da almeno sette membri e da non più di undici professori, ricercatori dell'Ateneo e **da cultori della materia in numero massimo di due unità**, come da apposito regolamento. Il Rettore nomina la Commissione per la discussione della prova finale e il relativo Presidente, su proposta del Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto il laureando o su proposta del Consiglio di Dipartimento competente ove non previsto il Consiglio di Corso di Studio.

c) all'art. 30 Crediti formativi universitari (modifiche in grigio)

(...)

4. Considerando le diverse esigenze dei Corsi di Studio, connesse anche all'applicazione di specifiche normative nazionali o europee, e la tipologia delle attività didattiche, di norma un CFU corrisponde a:

- 6 - 9 ore di lezione frontale;
- 12 - 16 ore di attività in laboratorio o esercitazione guidata;
- 18 - 25 ore di formazione professionalizzante (tirocini, attività con guida diretta del docente su piccoli gruppi di studenti), oppure di studio assistito (esercitazione autonoma degli studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica).

Fanno eccezione i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria, in Ingegneria edile - Architettura, in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e in Farmacia che devono rispettare le norme europee.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. ==

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia – parere.
--

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti</i>

Su indicazione dell'Ufficio istruttore, il punto viene ritirato.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione 12 aprile 2017

Allegati n. 1 (sub lett. B)

<p>O.d.G. n. 5) Oggetto: Modifiche all'allegato A al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - Parere.</p>

<p><i>Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni</i></p>

<p><i>Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari Generali</i></p>

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia ed in particolare l'art. 53, riguardante i Regolamenti di Ateneo;

Visti, in materia di competenze, gli artt. 16, comma 2, lett. l. e 37 comma 5 dello Statuto, ai sensi dei quali, il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti dei Dipartimenti di Ateneo;

Visto l'art. 94 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio di Dipartimento, disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento, relativamente alle materie di competenza, con l'adozione di apposito Regolamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

Visto il D.R. n. 363 del 28 febbraio 2014, con il quale sono stati emanati i Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia, tra i quali anche il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;

Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche che, nella seduta del 7 febbraio 2017, ha deliberato, tra l'altro, di modificare l'Allegato "A" al Regolamento di funzionamento del Dipartimento, precisamente: eliminando la parola "Neurochirurgia" dalla denominazione della Sezione n. 8 "Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia e Chirurgia Oro-Maxillofacciale"; eliminando le parole "e Neuropsichiatria Infantile" dalla denominazione della Sezione n. 19 "Genetica Medica e Neuropsichiatria Infantile"; aggiungendo, dopo la parola "Ortognatodonzia" le parole "e Odontoiatria Ricostruttiva" nella denominazione della Sezione n. 25 "Ortognatodonzia";

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Tenuto conto dell'assenza di rilievi da parte della Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 23 marzo u.s., sul testo inoltrato contenente le suddette modifiche;
Preso atto, al riguardo, della delibera del Senato Accademico in data 11.4.2017;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto d'Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l. e 37, c. 5;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l'art. 94;

Visto l'allegato A al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, ove le modifiche sono evidenziate in grassetto;

Preso atto dell'assenza di rilievi da parte della Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 23 marzo u.s., sul testo inoltrato contenente le suddette modifiche;

Condivisa la necessità di approvare le modifiche al predetto allegato A al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 febbraio 2017;

Preso atto, al riguardo, della delibera del Senato Accademico in data 11.4.2017;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di esprimere parere favorevole all'approvazione delle modifiche all'allegato A al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, così come deliberato dal Consiglio del Dipartimento medesimo nella seduta del 7 febbraio 2017, nel testo allegato al presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, ove le parti modificate sono evidenziate in grassetto.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 3

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. 3 (sub lett. C)

O.d.G. n. 6) Oggetto: Piano dismissioni immobili d'Ateneo: proposte e determinazioni.
--

<i>Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini</i>

<i>Ufficio istruttore: Area gestione amm.va e patrimonio – Ufficio Patrimonio</i>

IL PRESIDENTE

Vista la delibera n. 6 del 14.12.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione nel recepire il Piano di investimento proposto dalla Ripartizione Tecnica ne demanda la completa attuazione alle valutazioni di una Commissione con il compito di integrare la proposta tecnica con aspetti strategici volti in particolare a valutare i futuri interessi di didattica e di ricerca per gli immobili inseriti nel predetto Piano di dismissione anche in funzione della definizione di un Piano di Investimento di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011;

Preso atto che, con D.R. n. 2151 del 30.12.2016, è stata nominata la suddetta Commissione, con compiti tecnico-istruttori, così composta:

1. Prof. Mauro Volpi (Delegato del Rettore per l'edilizia universitaria e patrimonio)
2. Prof. Bruno Brunone (Delegato del Rettore per la prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro)
3. Prof. Andrea Marchini (Presidente della Fondazione Universitaria Azienda Agraria di Perugia)
4. Dott.ssa Tiziana Bonaceto (Direttore Generale)

e coadiuvata per gli aspetti prettamente tecnici dal responsabile dell'Ufficio Patrimonio, dal responsabile dell'Area Gestione amministrativa e Patrimonio e dal Dirigente della Ripartizione Tecnica;

Tenuto conto a tal proposito della relazione redatta dalla Ripartizione Tecnica allegata alla predetta delibera, quale base documentale necessaria ai fini delle opportune valutazioni da parte della Commissione;

Preso atto che con la predetta relazione l'intento è stato quello di rappresentare un sintetico quadro patrimoniale che in forza anche di precedenti delibere del CDA è "potenzialmente" alienabile e pertanto dichiarabile "disponibile" fatto salvo il rispetto

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

delle tutele di natura storico artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;

Visto il verbale di adunanza del 24.2.2017 dei lavori della Commissione, agli atti dell'Ufficio Patrimonio, che recepisce, fatte salve alcune modifiche, la proposta presentata dalla Ripartizione Tecnica;

Rilevato che, con il medesimo provvedimento di nomina, veniva stabilito che le risultanze istruttorie ottenute all'esito dei lavori della Commissione, dovessero essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle procedure necessarie per la dismissione degli immobili, affinché fossero assunte le opportune determinazioni in ordine alle dismissioni da porre concretamente in essere e al relativo ordine delle priorità;

Rilevata infine la necessità di comunicare al MEF, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.3.2012, l'operazione di vendita che si intende porre in essere, escludendo da tale richiesta gli immobili già oggetto di precedente richiesta autorizzativa a seguito delle precedenti deliberazioni da parte di questo Consesso;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente, in ordine alla dismissione degli immobili;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 14.07.2010 e del 26.10.2010;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione odg. n. 6) del 14.12.2016;

Visto il D.R. n. 2151 del 30.12.2016 con il quale veniva istituita, una Commissione istruttoria per verificare la situazione immobiliare dell'Ateneo e, conseguentemente, redigere un piano di dismissione da sottoporre all'approvazione del CDA;

Visto il verbale di adunanza della Commissione del 24 febbraio 2017;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di condividere il Verbale della Commissione del 24 febbraio 2017 individuando nell'allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sub lett. C1), l'elenco degli immobili (edifici e terreni) immediatamente alienabili;
- ❖ di far rientrare nel patrimonio indisponibile dell'Ente quegli immobili che a giudizio della Commissione risultano essere utilizzati/utilizzabili per le finalità istituzionali

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

- dell'Ateneo di cui all'allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale sub lett. C2);
- ❖ di autorizzare i competenti Uffici all'effettuazione di ulteriori approfondimenti tecnici relativamente agli immobili di cui all'allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale sub lett. C3);
 - ❖ di autorizzare l'Ufficio Patrimonio Immobiliare ad effettuare le necessarie perizie per l'individuazione dell'esatto valore di mercato di ogni singolo immobile da dismettere, le necessarie autorizzazioni da parte del preposto Ente di Soprintendenza, oltre che a tutti quegli atti necessari al reintegro dei terreni nel contratto di convenzione FUA;A;
 - ❖ di autorizzare la vendita, subordinata al decorso del termine previsto dall'art. 2 comma 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2012 ove questo non ancora acquisito;
 - ❖ di demandare allo stesso Consiglio, a conclusione delle procedure di dismissione, di valutare ove indirizzare gli eventuali proventi attraverso l'adozione di uno specifico Piano di Investimento, anche sulla base dei ragionamenti affrontati dalla Commissione all'uopo nominata.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 4

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. 1 (sub lett. D)

O.d.G. n. 7) Oggetto: Progetto di ricerca e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili e coltivazione in serre con impianti fotovoltaici integrati - Approvazione convenzione con il CIRIAF e stanziamento relativi fondi.

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini

IL PRESIDENTE

Premesso che questo C.d.A., nella seduta del 24/2/2010, ha approvato il progetto di ricerca e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili, relativo a coltivazioni in serre con impianti fotovoltaici al fine di realizzare un modello di uso del terreno agricolo compatibile con le nuove politiche di sostenibilità ambientale, elaborato dal C.R.B., sezione CIRIAF, congiuntamente a Dip.ti delle ex Facoltà di Ingegneria, di Agraria e di Economia;

Ricordato che, nella seduta del 28/4/2010 questo Consesso ha approvato l'Accordo tra Università degli Studi di Perugia ed Enel Green Power S.p.A. che, fra l'altro, si prefigge l'obiettivo di realizzare un progetto di ricerca e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili e coltivazioni di serre con impianti fotovoltaici integrati;

Visto che l'Accordo in parola, all'art. 3 prevede l'obbligo, per questa Università, di coltivare le serre ed al successivo art. 4, è precisato che dovrà essere svolta attività di sperimentazione relativa alla coltivazione di biomassa;

Ricordato altresì che nella seduta del 22/3/2016 questo Consiglio ha conferito al Magnifico Rettore ogni più ampio potere per stipulare una Convenzione con il CIRIAF, avente ad oggetto la collaborazione scientifica occorrente, sia alla realizzazione di tetti fotovoltaici sperimentali, in sostituzione delle coperture delle stalle presenti nel centro A.Z.D., sia all'esercizio delle attività di sperimentazione sulle biomasse da coltivare all'interno di una delle serre fotovoltaiche concesse in gestione alla Fondazione Universitaria Azienda Agraria (F.U.A.A.), in virtù della "Convenzione per il trasferimento della gestione dell'azienda agraria dell'Università di Perugia" stipulata in data 2/11/2015 (atto registrato in data 20/11/2015 al n. 4610 presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia);

Visto che con la medesima delibera del 22/3/2016 questo Consesso ha dato mandato alla Ripartizione Tecnica di predisporre, in accordo con il CIRIAF, un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sperimentale da installare sui tetti delle stalle del centro A.Z.D. (attualmente realizzati con materiali contenenti cemento-amianto), per la cui realizzazione si farà ricorso ai fondi appositamente accantonati;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Ricordato che sempre con la succitata delibera del 22/3/2016 è stato disposto di incassare la somma di € 250.000,00 prevista dall'art. 4.1 dell'Accordo sul quale far gravare il costo della progettazione relativa agli impianti fotovoltaici all'interno del centro A.Z.D., creando un apposito PJ

Preso atto che la somma di € 125.000,00 pari alla metà dell'importo di cui al punto precedente è già stata incamerata dall'Università, ed il saldo degli ulteriori € 125.000,00 verrà versato all'Università entro il 24/2/2018, imputando il tutto sulla Voce COAN 03.02.07.01.01.01 "Contributi per investimenti da imprese private" UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, accantonando la relativa somma, nelle more della definizione del progetto per il suo puntuale utilizzo, sulla Voce COAN 01.11.01.01.01 "Fondo di riserva vincolato ad investimenti" UA.PG.ACEN del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2016 (Rif. giusta Delibera C.d.A. n. 11 del 22/02/2016);

Tenuto conto del Progetto di ricerca predisposto dal CIRIAF ed acquisito dalla Ripartizione Tecnica con prot. n. 11031 del 16/02/2017 che prevede i costi relativi all'esercizio delle attività di sperimentazione sulle biomasse da coltivare all'interno di una delle serre fotovoltaiche per un importo pari ad € 40.780,00 quale costo di avvio della ricerca ed € 1.500,00 quale costo annuo di esercizio per utenze e beni di consumo;

Considerato che la durata della sperimentazione sulle biomasse sarà di massimo 17 anni, l'importo complessivo del costo annuo di esercizio sarà di complessivi € 25.500,00;

Vista la bozza di convenzione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante sub lett. D), da cui si evince anche l'importo del contributo, pari ad € 10.000,00, che l'Università dovrà versare al CIRIAF a titolo di contributo e rimborso dei costi e delle spese vive che il CIRIAF dovrà sostenere per la collaborazione scientifica finalizzata alla realizzazione dei tetti fotovoltaici sperimentali, in sostituzione delle coperture delle stalle presenti nel centro A.Z.D.;

Dato atto pertanto che, sulla base del Progetto di Ricerca presentato dal CIRIAF, si rende necessario utilizzare una parte dei succitati € 250.000,00 versati dalla società Altomonte F.V. oltre che per la sperimentazione su pannelli fotovoltaici, anche sulla sperimentazione con biomasse;

Tenuto conto che l'importo complessivo preventivato dal CIRIAF per le convenzioni di ricerca e supporto scientifico da porre in essere è pari ad € 76.280,00 che troverebbe un'adeguata copertura nei fondi di cui al punto precedente;

Visto il parere favorevole espresso, nella seduta del 10 aprile 2017, dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Ribadito il precipuo interesse nei confronti dell'iniziativa *de qua*;

Tenuto conto di tutte le sopra richiamate determinazioni assunte da questo Consesso;

Tenuto conto del Progetto di Ricerca predisposto dal CIRIAF;

Visto lo schema di convenzione tra Università e CIRIAF;

Preso atto e condivisa la necessità di dare esecuzione alle previsioni dell'Accordo;

Viste le entrate derivanti dallo stesso Accordo;

Preso atto del parere favorevole espresso, nella seduta del 10 aprile 2017, dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia ed il CIRIAF secondo lo schema allegato sub lett. D) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere la stessa con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all'atto medesimo che si rendessero necessarie;
- ❖ di iscrivere, per quanto espresso in premessa, il credito verso la società Altomonte F.V. per l'importo complessivo di euro 250.000,00 (di cui euro 125.000,00 già introitati) nel contratto attivo n. 443/2016, voce COAN 03.02.07.01.01.01 "Contributi per investimenti da imprese private" UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, progetto SERREFOTOVOLTAICHE;
- ❖ di accantonare, nelle more della sottoscrizione della Convenzione, con una scrittura COAN anticipata, la somma di € 76.280,00 relativa alla Convenzione medesima con il CIRIAF, a valere sulla voce COAN 04.12.01.01.04.03 "Costi per movimentazioni interne" UA.PG.ACEN.ATTTECNICA previa variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio del corrente esercizio:
COSTI
Voce COAN 01.11.01.01.01
"Fondo di riserva vincolato ad investimenti"

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA	
PJ SERREFOTOVOLTAICHE	€ - 76.280,00
Voce COAN 04.12.01.01.04	
"Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi"	
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA	
PJ SERREFOTOVOLTAICHE	€ + 76.280,00

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. 5

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 8) Oggetto: Interventi di messa a norma per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi dell'edificio denominato Palazzo Murena - Codice commessa 01-23.

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei Procedimenti

IL PRESIDENTE

Ricordato al Consiglio, che nella seduta del 26.6.2012, è stato approvato il documento preliminare alla progettazione (DPP), redatto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Giordano, per la realizzazione di un complesso di interventi, volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) e del certificato di agibilità comunale, dell'edificio denominato Palazzo Murena ed annessa palazzina Ex Fisica – Ragioneria, per un importo complessivo pari ad € 1.460.000,00 come indicato nel relativo quadro delle esigenze economiche (QEE), articolato nelle seguenti voci:

I fase – ottenimento CPI:

1. Analisi situazione impiantistica	€ 67.227,60
2. Primi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non differibili	€ 175.703,11
Totale (1 + 2)	€ 242.930,71
3. Lavori per ottenimento CPI	€ 645.000,00
Totale I fase	€ 887.930,71

II fase – ottenimento certificato agibilità:

4. Lavori per ottenimento agibilità	€ 572.069,29
Totale (I e II fase)	€ 1.460.000,00

Fatto presente che nella medesima seduta del 26.6.2012 sono stati prenotati € 887.930,71 per la I fase (ottenimento certificato prevenzione incendi) autorizzando la Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione generale preliminare volto all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi nonché la progettazione esecutiva per l'esecuzione dei primi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non differibili sugli impianti, necessari per l'ottenimento del predetto certificato;

Fatto presente che per la redazione del progetto preliminare su richiamato e i progetti esecutivi relativi ai primi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non differibili sugli impianti, necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, è stato

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

incaricato, tramite le procedure di legge, lo studio STIG Associato, nella persona dell'ing. Ilario Gallinella;

Ricordato che nella seduta del 17.12.2013, questo Consiglio ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in trattazione, redatto dallo studio STIG Associato ed è stato altresì autorizzato il Dirigente della Ripartizione Tecnica a:

- convocare la conferenza di servizi preliminare ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge n. 241/1990 (sul progetto preliminare), al fine di ricevere indicazioni sulle condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri e le autorizzazioni, richiesti dalla normativa vigente;
- predisporre tutti gli atti per l'affidamento delle prestazioni tecniche volte all'espletamento delle successive fasi progettuali, una volta acquisiti i pareri della conferenza di servizi;

Fatto presente, inoltre, che a seguito degli affidamenti delle prestazioni tecniche, dei saggi connessi e dell'esecuzione di tutti i predetti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria approvati nella seduta del 12.2.2014, sono stati eseguiti ed approvati contabilmente ed amministrativamente con provvedimenti del Dirigente della Ripartizione Tecnica, interventi per un importo complessivo pari ad € 139.874,21, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Descrizioni	DPP I FASE DCA 16.6.2012	PROG. MANUT. I FASE DCA 12.2.2014	Prestazioni eseguite o contrattualizzate	Residui Riutilizzabili
Analisi situazione impiantistica	67.227,60	67.227,60	31.215,34	36.012,26
Primi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non differibili	175.703,11	130.000,00	108.657,07	67.046,04
	Totale prestazioni eseguite o contrattualizzate		139.874,21	103.058,30

Vista la relazione elaborata da RUP, Rif. 17/472 del 31.3.2017, agli atti della Ripartizione Tecnica, dalla quale si evince che, a seguito dell'esecuzione degli interventi sopra richiamati, la somma disponibile per l'esecuzione degli interventi volti all'ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi (CPI), non è sufficiente, anche in considerazione delle sopravvenute modifiche legislative in materia di appalti, delle

nuove Tariffe professionali approvate con DM 17 giugno 2016, nonché dell'aggiornamento del prezzario regionale 2016 di riferimento;

Considerato che le risorse finanziarie a disposizione del procedimento potrebbero essere integrate attingendo da altri fondi per interventi di messa a norma degli edifici dell'Ateneo, come riportato nel seguente quadro economico:

SOMME GIA' UTILIZZATE COME DA PROSPETTO PRECEDENTE		139 872,41
CONTRATTI E SPESE DA ATTIVARE		
LAVORI		566 000,00
IVA	22,00%	124 520,00
ART 113 DLGS 50/2016	2,00%	11 320,00
PUBBLICITA'		2 000,00
ANAC LAVORI		225,00
PROG DEFINITIVA		
PROG ESECUTIVA		
CSP		
DL		
CSE		
TOTALE		150 377,26
CPAIA	4,00%	6 015,09
IVA	22,00%	34 406,32
INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016	2,00%	3 007,55
ANAC PRESTAZIONI TECNICHE		225,00
PUBBLICITA'		2 000,00
PRATICHE TECNICO AMMINISTRATIVE		5 000,00
LAVORI IN ECONOMIA	5,00%	28 300,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	3.62%	20 491,28
TOTALE CONTRATTI E SPESE ACCESSORIE DA ATTIVARE		960 127,59
TOTALE CONTRATTUALIZZATO		139 872,41
SOMME STANZIATE TOTALE	83,77%	887 930,71
TOTALE PROGETTO		1 100 000,00
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI (al netto degli utilizzi)		748 058,20
INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE	19,28%	212 069,29
TOTALE RISORSE FINANZIARIE		1 100 000,00

Preso atto della proposta, formulata dal RUP, contenuta nella predetta relazione Rif. 17/472 del 31.3.2017, di dare corso alla successiva fase di progettazione definitiva dell'intero intervento al fine di ottenere le autorizzazioni di competenza, per poter effettivamente valutare la consistenza degli interventi, tenuto conto dei vincoli di natura architettonica e storica ricadenti sull'immobile, rinviando le determinazioni in merito allo sviluppo delle successive fasi progettuali e di esecuzione dei lavori nonché

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

quelle relative alla copertura finanziaria dell'intervento, ivi inclusa l'integrazione dei fondi attualmente pari ad € 748.058,20, una volta intervenuta l'approvazione, mediante conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, del progetto definitivo;

Preso atto infine che il Responsabile del procedimento ha elaborato, nella predetta relazione Rif. 17/472 del 31.3.2017, anche il computo delle prestazioni tecniche per i servizi di ingegneria (progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), necessari allo sviluppo delle eventuali successive fasi procedurali dei lavori in oggetto, per un importo totale di € 150.377,26 oltre IVA e contributi, come peraltro disposto da questo Consesso nella seduta del 17.12.2013;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Valutato quanto esposto dal Presidente;

Preso atto della deliberazione, assunta nella seduta del 26.6.2012, con la quale è stato approvato il documento preliminare alla progettazione per la realizzazione degli interventi volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e del certificato di agibilità comunale dell'edificio denominato Palazzo Murena sede centrale dell'Ateneo;

Preso atto, altresì, della avvenuta realizzazione di alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non differibili propedeutici all'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi di palazzo Murena, approvati nella seduta del 12.2.2014;

Preso atto della relazione elaborata da RUP Rif. 17/472 del 31.3.2017, agli atti della Ripartizione Tecnica, dalla quale si evince che, a seguito dell'esecuzione degli interventi sopra richiamati, la somma necessaria per l'esecuzione degli interventi volti all'ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi (CPI) non completamente disponibile in base alle attuali previsioni, che tuttavia potrebbe essere integrata attingendo da altri fondi per interventi di messa a norma degli edifici dell'Ateneo, è stata rimodulata come indicato nel quadro economico riportato in premessa;

Condivisa la proposta, formulata dal RUP, contenuta nella predetta relazione Rif. 17/472 del 31.3.2017, di proseguire nella progettazione definitiva dell'intero intervento al fine di ottenere le autorizzazioni di competenza, per poter effettivamente valutare la consistenza degli interventi, tenuto conto dei vincoli di natura architettonica e storica ricadenti sull'immobile, rinviando le determinazioni in merito allo sviluppo delle successive fasi progettuali e di esecuzione dei lavori nonché quelle relative alla copertura finanziaria dell'intervento, ivi inclusa l'integrazione dei fondi attualmente pari

ad € 748.058,20, una volta intervenuta l'approvazione, mediante conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, del progetto definitivo;
Tenuto conto della necessità e dell'urgenza di procedere all'adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi;
All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria per l'intero importo dei lavori come da quadro economico riportato in narrativa con previsione di predisporre dei lotti funzionali entro la disponibilità finanziaria allo stato presente;
- ❖ di autorizzare gli uffici competenti della Ripartizione Tecnica e della Ripartizione Affari Legali ad attivare la seguente procedura di gara:
 - affidamento ai sensi del combinato disposto degli art 157, co. 2 ultimo periodo e del art. 60 del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento volto all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi dell'edificio denominato Palazzo Murena sede centrale dell'Ateneo, secondo quanto indicato nel quadro economico riportato in narrativa;
- ❖ di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a convocare la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990e s. m. e i. sul progetto definitivo, non appena disponibile;
- ❖ di sottoporre all'esame di questo Consesso, una volta conclusa la conferenza di servizi decisoria, il progetto definitivo, al fine di assumere le determinazioni in merito allo sviluppo delle successive fasi progettuali e di esecuzione dei lavori nonché quelle relative alla copertura finanziaria dell'intervento, mediante integrazione dei fondi attualmente disponibili, pari ad € 748.058,20, attingendo da altri fondi per interventi di messa a norma degli edifici dell'Ateneo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. 6
Allegati n. 10 (sub lett. E)

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

O.d.G. n. 8bis) Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Ateneo.

<i>Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Appalti</i>

IL PRESIDENTE

Dato atto che, con delibera del 26 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 dell'allora vigente D.Lgs. 163/2006, approvando i relativi atti di gara, per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Università degli Studi di Perugia, complessivamente per n. 8 Lotti così individuati:

Lotto I - RCT/RCO;

Lotto II – Rimborso spese mediche;

Lotto III – Infortuni cumulativa e categorie obbligatorie;

Lotto IV - Kasko dipendenti in missione;

Lotto V – RCA/ARD Matricola;

Lotto VI – Furto e rapina;

Lotto VII – Incendio e rischi accessori;

Lotto VIII Polizza RC patrimoniale;

Rilevato che all'esito della procedura sopra indicata, conclusasi in data 12 maggio 2014, non sono risultati aggiudicati, per mancanza di offerte, n. 3 lotti, e segnatamente:

Lotto V – RCA/ARD Matricola;

Lotto VII – Incendio e rischi accessori;

Lotto VIII Polizza RC patrimoniale;

Dato atto che per i n. 5 lotti aggiudicati a seguito della procedura aperta si è proceduto alla stipula dei relativi contratti, di seguito riportati, aventi tutti una durata di anni 3, a partire dalle ore 00,00 del 1 luglio 2014 alle ore 24,00 del 30 giugno 2017, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi:

- Contratto di assicurazione "RCT/RCO" sottoscritto con Società Cattolica Assicurazione (P.IVA 00320160237), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16;
- Contratto di assicurazione "Rimborso spese mediche" sottoscritto con Società AXA Assicurazioni S.p.A. (P.IVA 00902170018), con sede legale in Milano, corso Como 17;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

- Contratto di assicurazione "Infortuni cumulativa e categorie obbligatorie" sottoscritto con Società Unipol SAI Assicurazioni S.p.A. (P.IVA 00818570012), con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45;
- Contratto di assicurazione "Kasko dipendenti in missione" sottoscritto con Società Sara Assicurazioni S.p.A. Agenzia capo Perugia centro (P.IVA 03356240543), via Mario Angeloni 1 - Perugia;
- Contratto di assicurazione "Furto e rapina" sottoscritto con Società Reale Mutua Assicurazioni, Agenti M. Passeri, P. Passeri, M. Bonet snc (P.IVA 03098690542), viale Tazio Nuvolari snc – Loc. Pian di Massiano Perugia;

Rilevato che, dopo aver utilizzato tutti gli strumenti messi a disposizione dal D.Lgs. 163/06 per poter procedere all'affidamento della polizze rimaste senza aggiudicatario, da ultimo, con DDG n. 407 del 4 novembre 2014 è stato autorizzato l'esperimento di una nuova procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06, modificando in parte le clausole, anche di natura economica, contenute nei capitolati speciali;

Rilevato che all'esito della procedura aperta sopra indicata, conclusasi in data 22 dicembre 2014, sono stati aggiudicati definitivamente con DDG n. 462 del 29 dicembre 2014, i tre lotti di cui trattasi e sono stati stipulati i relativi contratti, di seguito riportati, aventi tutti una durata di anni 2, a partire dalle ore 00,00 del 1° gennaio 2015 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2016, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi:

- Contratto di assicurazione "RCA/ARD Matricola" sottoscritto con Unipol SAI Assicurazioni S.p.A. (P.IVA 00818570012), con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45;
- Contratto di assicurazione "Incendio e rischi accessori" sottoscritto con Società Unipol SAI Assicurazioni S.p.A. (P.IVA 00818570012), con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45;
- Contratto di assicurazione "RC patrimoniale" sottoscritto con Società LLOYD'S – Rappresentante Generale per l'Italia (P.IVA 10655700150) con sede in Milano, Corso Garibaldi 86;

Dato atto che con DDG n. 465 del 16 dicembre 2015 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, 2° cpv. del D.Lgs. 163/06, del servizio di brokeraggio a favore dell'Università degli Studi di Perugia alla Società Grifo Insurance Brokers spa (P.I. 0183279054), iscritta alla sez. B del RUI istituito presso l'IVAS, per procedere, tra l'altro, ad un'attenta analisi della situazione assicurativa dell'Università e all'adeguamento e/o revisione delle polizze attualmente in vigore, nell'ottica di predisporre tutti gli atti prodromici e necessari per l'avvio di una nuova procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa;

Rilevato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2016, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di evidenza pubblica che dovrà necessariamente tener conto del mutato quadro normativo di riferimento, è stato disposto di procedere alle proroghe di tutti i contratti assicurativi in vigore, al fine di garantire la necessaria continuità alle polizze assicurative, per non lasciare l'Ateneo sprovvisto delle dovute coperture, riallineando, per tal via, i periodi contrattuali delle varie polizze stipulate da questo Ateneo ad un'unica scadenza del 31 dicembre 2017;

Valutato che detto riallineamento rende più agevole anche l'espletamento della nuova gara e la gestione delle aggiudicazioni, in uno con la stipula delle nuove polizze;

Fatto presente che il suddetto Broker, di concerto con il RUP dell'affidamento del servizio di brokeraggio, all'esito dell'analisi della situazione assicurativa dell'Università e in vista della formulazione dei capitolati di gara per la nuova procedura da espletare, ha dovuto mappare ed esaminare i rischi per tipologie di attività dell'Ateneo, anche sulla base dei sinistri intervenuti, ivi compresa l'analisi di nuove fattispecie di rischio derivanti da attività innovative e circostanze sopravvenute;

Vista la relazione prot. n. 26796 del 10.4.2017 presentata dal RUP suddetto, allegata sub lett. E1) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, in cui, previa comparazione con le polizze assicurative in essere, compendia il contenuto dei nuovi capitolati predisposti dal Broker, soffermandosi ad evidenziare gli aspetti innovativi rispetto alle polizza precedenti;

Tenuto conto che l'oggetto della copertura assicurativa per ogni rischio valutato risulta, in sintesi, il seguente:

ALL RISKS

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate -anche se di proprietà di terzi- nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito dagli Artt. "Esclusioni" e "Delimitazioni e detrazioni".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

POLIZZA INFORTUNI

L'assicurazione vale per gli infortuni delle categorie assicurate, evidenziate qui di seguito:

- Categoria I - Infortuni a favore di tutti i dipendenti strutturati dell'Università degli Studi di Perugia, autorizzati ad effettuare le missioni utilizzando il mezzo di trasporto

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

di loro proprietà e/o di proprietà dei loro familiari o conviventi;

- Categoria II - Infortuni dei conducenti degli automezzi di proprietà o in uso dell'Università (DPR 319/1990);
- Categoria III - Infortuni studenti a tempo parziale (150 ore) (Art. 11 D.Lgs. 29/03/2012 n. 68);
- Categoria IV - Infortuni Specializzandi;
- Categoria V - Laureati tirocinanti, studenti (di qualsiasi livello) impegnati in campagne di scavi archeologici e/o geologici.

RCT/O

- A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere.
- B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
 - b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "intenerinali" di cui alla Legge 196/97, nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 38/2000.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

POLIZZA SANITARIA

La Società rimborserà le spese mediche documentate dall'Assicurato e sostenute dallo stesso a causa di un Infortunio occorso o di una malattia manifestatasi durante un Viaggio Assicurato fuori dal Paese di residenza principale e fuori dall'Italia, in seguito al ricovero in Ospedale, o comunque in connessione con le cure ricevute presso una struttura sanitaria/studio medico.

LIBRO MATRICOLA

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore.

KASKO

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto iscritti al P.R.A., esclusi quelli di proprietà del contraente, che i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori utilizzano in occasione di missioni o per adempimento di servizio, conseguenti allo stato di reperibilità o per trasferimenti, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso.

Sono parificati ai dipendenti strutturati, ai fini dell'applicazione delle garanzie della presente polizza anche i componenti (non Dipendenti) degli organi dell'Ateneo, previamente autorizzati e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso.

DANNI AMBIENTALI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ateneo fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nelle proprie Strutture, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno delle Strutture;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno delle Strutture nell'area interessata dall'Inquinamento;

Dato atto che, dalla relazione del RUP del servizio di Brokeraggio, alla quale si rimanda integralmente per ogni elemento di dettaglio delle polizze, emergono in sintesi tre situazioni nuove, in particolare la riunione in un unico capitolato delle due attuali polizze "incendio" e "furto", la possibilità di disporre di una polizza sanitaria che comprende il rimborso delle spese mediche solo per missioni extra Unione Europea, ovvero per missioni anche in Paesi dell'Unione Europea, la previsione di una nuova copertura assicurativa per i danni ambientali;

Visti i capitolati speciali d'appalto trasmessi dal RUP del servizio di brokeraggio, allegati su supporto informatico al presente verbale sub lett. E2), E3), E4), E5), E6), E7), E8), E9), E10), e tenuto conto degli importi a base d'asta indicati nella relazione del RUP del servizio di Brokeraggio riferiti a ciascuna polizza come di seguito riportati:

ALL RISKS: € 240.000,00

INFORTUNI: € 33.000,00

RCT/O: € 45.000,00

PATRIMONIALE: € 35.000,00

SANITARIA: € 40.000,00 di cui € 10.000,00 extra UE ed € 30.000,00 UE

LIBRO MATRICOLA: € 40.000,00

KASKO: € 4.000,00

DANNI AMBIENTALI: € 25.000,00;

Emersa, dai suddetti capitolati, la previsione in ciascuno di essi della clausola broker per la futura gestione delle assicurazioni, da espletarsi, previa valutazione in merito alla necessità di ricorrere a tale servizio aggiuntivo, attraverso un'apposita e separata procedura di evidenza pubblica;

Informato il Consesso che già il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2013, in prossimità della scadenza del contratto di brokeraggio allora in essere e in vista dell'attivazione della procedura volta all'affidamento delle nuove polizze, investito della questione relativa al perdurare della necessità di continuare a fare ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo – nelle forme della consulenza, gestione e assistenza assicurativa -, aveva disposto di non procedere all'attivazione del servizio

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

di brokeraggio, demandando agli Uffici il compimento degli atti necessari all'attivazione delle conseguenti procedure di gara;

Fatto presente che la suddetta determinazione consiliare è stata assunta sul presupposto che l'attività di affiancamento condotta, in vigenza di contratto, dalla Società di brokeraggio aveva contribuito, tra l'altro, al miglioramento delle professionalità interne all'Amministrazione;

Tenuto conto, sotto altro profilo, che in sede di predisposizione del budget 2017 è stato richiesto lo stanziamento, per i bilanci annuali e triennali di previsione dell'anno successivo, dei fondi necessari per la nuova copertura assicurativa, stimati sulla base della somma degli importi posti a base di gara nella precedente procedura di evidenza pubblica;

Rilevato che ad oggi il servizio in trattazione non è oggetto di alcuna convenzione CONSIP né risulta presente tra i bandi attivi nel MEPA e, pertanto, risulta necessario esperire un'autonoma procedura di evidenza pubblica;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto dei contratti per le coperture assicurative stipulati dall'Ateneo, attualmente in vigore, prorogati fino al 31.12.2017 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2016;

Tenuto conto che sarà necessario procedere all'espletamento di nuova procedura di evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove coperture assicurative dell'Ateneo, che dovrà necessariamente tener conto del mutato quadro normativo di riferimento;

Vista la relazione del RUP del servizio di Brokeraggio predisposta a valle della formulazione dei nuovi capitolati da parte del broker e analizzati i capitolati medesimi;

Condivisa la nuova formulazione delle coperture assicurative dettagliatamente descritta nei capitolati speciali d'appalto e ritenuti congrui gli importi posti dal broker a base d'asta delle nuove polizze;

Ritenuto opportuno estendere la RCT anche ai danni ambientali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nelle Strutture dell'Ateneo;

Valutato, altresì, opportuno procedere alla copertura assicurativa per spese sanitarie anche in conseguenza di missioni nei Paesi UE;

Condivisa, quanto alla procedura di gara da porre in essere per l'affidamento della gestione futura delle polizze assicurative di cui alla clausola broker contenuta in

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

ciascun capitolato, la necessità di far ricorso ad un'apposita e separata procedura di evidenza pubblica;

Preso atto e condiviso quanto deliberato a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2013 in ordine alla non attivazione del servizio di brokeraggio assicurativo;

Evidenziato, *ad adiuvandum*, che seppur l'affidamento del servizio in questione non comporti oneri diretti e aggiuntivi per l'Ateneo, in quanto la remunerazione è posta a carico degli assicuratori, tuttavia i premi assicurativi determinati dalle compagnie tengono comunque conto del maggior costo derivante dalla provvigione da versare a favore della società di brokeraggio, determinando, di fatto, per effetto di ciò, una conseguente ed inevitabile riduzione del potere contrattuale a disposizione delle medesime nella predisposizione delle offerte in sede di gara;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di autorizzare l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Università degli Studi di Perugia, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ❖ di approvare i capitolati speciali d'appalto delle seguenti polizze:
 - ALL RISKS base d'asta € 240.000,00
 - INFORTUNI base d'asta € 33.000,00
 - RCT/O base d'asta € 45.000,00
 - PATRIMONIALE base d'asta € 35.000,00
 - SANITARIA base d'asta € 40.000,00 di cui € 10.000,00 extra UE ed € 30.000,00 UE
 - LIBRO MATRICOLA base d'asta € 40.000,00
 - KASKO base d'asta € 4.000,00
 - DANNI AMBIENTALI base d'asta € 25.000,00;
- ❖ di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle pertinenti Linee Guida ANAC il Rag. Marco Giommini, Ufficio Appalti;
- ❖ di demandare al Direttore Generale, con proprio e separato provvedimento, l'approvazione degli atti di gara necessari per dare corso all'affidamento in trattazione, con ogni ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche ai suddetti capitolati speciali d'appalto che si rendessero necessarie;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

- ❖ di disporre che il costo totale presunto annuo per i servizi di copertura assicurativa dell'Ateneo, pari ad € 469.000,00, graverà sulla voce COAN 04.09.08.06.04.01 "Assicurazioni" UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.APPALTI del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2018 e dei relativi esercizi successivi di competenza;
- ❖ di non procedere all'attivazione del servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione delle future polizze e, conseguentemente, di espungere da ogni capitolato la relativa clausola e le parti ad essa collegate.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. 7

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. 1 (sub lett. F)

O.d.G. n. 9) Oggetto: Determinazione del 5% dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo - Legge n. 240/2010, Art. 23, comma 1 - A.A. 2017/2018.
--

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti</i>

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare, l'art. 23, comma 1, come ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lett. l), nn.1) e 2) D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, il quale dispone che "i contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo";

Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 20, comma 2, lett. l) che stabilisce, tra l'altro, tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione quella di deliberare, previo parere favorevole del Senato Accademico, sui contratti necessari a far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico;

Considerato che il monitoraggio del 5% dell'organico è effettuato dalla Ragioneria Generale dello Stato mediante i dati trasmessi con il Conto Annuale e riferiti alla situazione al 31 dicembre di ogni anno;

Preso atto della necessità di procedere per l'A.A. 2017/2018 alla determinazione del suddetto 5% ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, c.1, L. 240/10 al fine di consentire la tempestiva definizione della programmazione didattica per il futuro anno;

Valutato di procedere in via provvisoria a tale conteggio prendendo a riferimento il presunto organico docenti d'Ateneo al 31/12/2017 pari a 1093 unità e addividendo al conteggio delle quote di contratti medesimi nella disponibilità dei singoli Dipartimenti in base ai relativi organici, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni uguali o maggiori a 0,5;

Visto il riparto dei contratti in parola riportato nella tabella allegata al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FISSUF) del 23 marzo 2017 con la quale, al fine di "sopperire almeno una

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

parte delle necessità di docenza e per garantire l'offerta formativa per l'a.a. 2017/18", si richiede di assegnare almeno n. 6 contratti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 23 c. 1 della L. 240/2010;

Ricordato che, come previsto dal riparto sopra citato, i contratti a titolo gratuito attribuiti al Dipartimento FISSUF si attestano a n. 3;

Ritenuto allo stato di non poter dare seguito all'istanza del Dipartimento FISSUF in quanto non sono ancora state esperite le procedure per i contratti in parola, come previsto dal vigente "Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica";

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico riunitosi nella seduta dell'11 aprile 2017;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii ed in particolare, l'art. 23, comma 1;

Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 20, comma 2, lett. I);

Preso atto della necessità di procedere per l'A.A. 2017/2018 alla determinazione del suddetto 5% ai sensi e per gli effetti dell'art.23, c.1, L.240/10 al fine di consentire la tempestiva definizione della programmazione didattica per il futuro anno;

Valutato di procedere in via provvisoria a tale conteggio prendendo a riferimento il presunto organico docenti d'Ateneo al 31/12/2017 pari a 1093 unità e addivenendo al conteggio delle quote di contratti medesimi nella disponibilità dei singoli Dipartimenti in base ai relativi organici, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni uguali o maggiori a 0,5;

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FISSUF) del 23 marzo 2017;

Ritenuto allo stato di non poter dare seguito all'istanza del Dipartimento FISSUF in quanto non sono ancora state esperite le procedure per i contratti in parola;

Acquisito il parere favorevole, reso dal Senato Accademico nella seduta dell'11 aprile 2017;

All'unanimità

DELIBERA

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

- ❖ di approvare per l'a.a. 2017/18 il riparto tra i Dipartimenti del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo entro cui poter attivare i contratti di insegnamento a titolo gratuito ai sensi dell'art. 23, comma 1, Legge 240/2010, secondo le modalità di calcolo esplicitate in premessa e come riportato nella tabella allegata al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di consentire eventuali scambi a compensazione tramite accordi tra i Dipartimenti interessati, invitando – pertanto – i Dipartimenti ad una tempestiva comunicazione dei contratti non utilizzati all'Ufficio competente.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. 8

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. 1 (sub lett. G)

O.d.G. n. 10) Oggetto: Proroga contratto n. 9/2014 - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010.

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente.</i>
--

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012;

Visto l'art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i "Ricercatori a tempo determinato";

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010";

Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 - come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 09.05.2015 -, in particolare l'art. 2, comma 3 e l'art. 11 bis;

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell'art. 8. commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed, in particolare, l'allegato 3 - art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo - Ricercatori a tempo determinato assunti secondo il nuovo regime";

Visto l'art. 18 - comma 2 - della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui "Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,.....";

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”*;

Dato atto, in particolare, che l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:

“Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5; (...).”;

Dato, inoltre, atto che l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: *“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:*

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, in particolare l'art. 14, comma 3;

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, in particolare l'art. 58, commi 1 e 2;

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare *“La programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018”* approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016;

Premesso che la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 03/A2- Modelli e Metodologie

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

per le scienze chimiche - SSD CHIM/02 - Chimica Fisica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e per le esigenze del Centro di Eccellenza Materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche, biomediche (CEMIN) – per effetto di un contratto - n. 9/2014 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (allegato sub lett. G) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Dott.ssa Benedetta Carlotti ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 14.06.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 13.06.2017;

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e il Consiglio del CEMIN, rispettivamente nelle sedute del 30 gennaio 2017 e del 8 marzo 2017, hanno chiesto la proroga per un ulteriore anno del contratto n. 9/2014 chiedendo la trasformazione da tempo pieno a tempo definito del contratto stesso, attualmente in essere con la Dott.ssa Carlotti, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa Carlotti in merito all'attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare l'operato del ricercatore ai fini dell'autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (all. 2 e 3 agli atti del presente verbale);

Preso atto che nella medesima delibera del Consiglio il CEMIN ha disposto che gli oneri relativi alla suddetta proroga, pari ad € 39.000,00, graveranno interamente su fondi esterni, in particolare sul PJ FUTRICCARL;

Considerato che, conseguentemente alle delibere assunte dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e dal Consiglio del CEMIN, il Segretario Amministrativo del CEMIN, con D.S.A. n. 1/2017 del 28/03/2017 (all.4 agli atti del presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato *"che la copertura del costo per la proroga del contratto pari ad € 39.000,00 grava su fondi esterni del CEMIN che nel budget autorizzatorio dell'esercizio finanziario 2017 sono state allocate , con vincolo di destinazione, nella corrispondente voce COAN : 07.70.01.01.02 " Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur – fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)" - PJ: FUTRICCARL"*;

Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 1/2017 del 28/03/2017 è decretato:

"1) Di autorizzare, a seguito di trasferimento interno di € 39.000,00 dal progetto:

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

PJ: "FUTRICCARL" della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA. 03.05.01.09.01.02 "Ricavi interni per trasferimenti di costi di personale") la conseguente variazione:

Voce COAN

CA 03.05.01.09.01

"Trasferimenti interni correnti"

U.A.PG.CEMIN

+€ 39.000,00

Voce COAN

CA 04.08.01.01.08

"Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato"

UA.PG.CEMIN

+€ 39.000,00

2) Di autorizzare l'Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 "Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato" dalla UA.PG.CEMIN Centro di Eccellenza Materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche, biomediche CEMIN alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di € 39.000,00.

3) di autorizzazione l'Ufficio Stipendi al pagamento";

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato "Competente a decidere sull'accogliibilità o meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 - comma 2 - della Legge 240/2010";

Preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 10 aprile 2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, attestando, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 11 Aprile 2017;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Visto lo Statuto di Ateneo;

Visto l'art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i "Ricercatori a tempo determinato";

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242;

Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 - come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 09.05.2015 -, in particolare l'art. 2, comma 3 e l'art. 11 bis;

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011;

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l'art. 5, comma 5 e l'art. 7, comma 2;

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l'art. 14, comma 3;

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 98, in particolare l'art. 58, commi 1 e 2;

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare "*La programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018*" approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016;

Considerato che la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 03/A2- Modelli e Metodologie per le scienze chimiche - SSD CHIM/02- Chimica Fisica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e per le esigenze del Centro di Eccellenza Materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche, biomediche (CEMIN) - per effetto di un contratto - n. 9/2014 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni ed ha assunto servizio in data 14.06.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 13.06.2017;

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e il Consiglio del CEMIN, rispettivamente nelle sedute del 30 gennaio 2017 e del 8 marzo 2017, hanno chiesto la proroga per un ulteriore anno del contratto n. 9/2014 chiedendo la trasformazione da tempo pieno a tempo definito del contratto stesso, attualmente in essere con la Dott.ssa Carlotti, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa Carlotti in merito all'attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare l'operato del ricercatore ai fini dell'autorizzazione della proroga del

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;

Preso atto che con Decreto n. 1/2017 del 28/03/2017 il Segretario Amministrativo del CEMIN ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla proroga;

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Carlotti in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 3/2014, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto;

Preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 10 aprile 2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, attestando, altresì, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 11 aprile 2017;

All'unanimità, con l'assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 del *"Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240"*, subordinatamente al parere favorevole della commissione nominata ai sensi dell'art. 11 bis del Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, la proroga per un ulteriore anno con regime di tempo definito del contratto n. 9/2014, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Benedetta CARLOTTI - settore concorsuale 03/A2- Modelli e Metodologie per le scienze chimiche - SSD CHIM/02- Chimica Fisica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e per le esigenze del Centro di Eccellenza Materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche, biomediche (CEMIN) così come richiamata in premessa;

- 2) di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del CEMIN n. 1 del 28.03.2017, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN C.A.04.08.01.01.08 "Costo per Competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato" dalla UA.PG.CEMIN del Centro di Eccellenza Materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche, biomediche alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l'importo di € 39.000,00 e l'Ufficio Stipendi ai successivi pagamenti a copertura della proroga del contratto n. 9/2014 come sopra autorizzata:

DIPARTIMENTO	SETTORE CONCORSUALE e SSD	Proroga Contratto	PROGETTO CONTABILE PJ
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - CEMIN	03/A2 CHIM/02	14.06.2017 - 13.06.2018 Tempo definito € 39.000,00	PJ 2017_12

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. 9
Allegati n. 2 (sub lett. H)

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

O.d.G. n. 11) Oggetto: Personale a tempo determinato: proroghe.
<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori</i>
<i>Ufficio Ordinamento giuridico del personale e orario di lavoro</i>

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 97 della Costituzione che, al terzo comma, dispone "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";

Visto l'art. 51 della Costituzione che, al comma primo, dispone "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ... in condizione di eguaglianza";

Vista la L. 09.05.1989, n. 168;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 36;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 ed in particolare l'art. 22 del CCNL sottoscritto in data 16.10.2008;

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato ed in particolare l'art. 19 che in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro così dispone: "**Art. 19. Apposizione del termine e durata massima 1.** Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di **mansioni di pari livello e categoria legale** e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione."

Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale, tra l'altro, in attuazione di quanto prevede l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, si richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro flessibile;

Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" con il quale, nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica, è stata introdotta dall'anno 2011 una norma limitativa delle assunzioni di lavoro flessibile che impone alle Pubbliche Amministrazioni di contenere il ricorso a contratti di lavori a tempo determinato entro il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Dato atto che la situazione dell'Ateneo di Perugia con riferimento al tetto delle spese relative a contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, risulta essere come segue:

Tetto di spesa come ridefinito con delibera C. di. A. del 22 giugno 2016 (50% spese anno 2009): €. 920.641,07

Spesa sostenuta anno 2016: €. 435.563,13

Spesa prevista alla data odierna per l'anno 2017, suscettibile di variazione: €. 362.897,67;

Vista la legge 30.10.2010, n. 240;

Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l'art. 16, con cui è stato sostituito l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva";

Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata in G.U. 3 luglio 2012 n. 153, s.o.;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 37562 P-4.17.1.7.4 del 19.09.2012 con la quale, in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 al D.Lgs. n. 368/2001, è stato chiarito che *"...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione*

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

di contratti a garanzia degli artt. 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul libero accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso”;

Ritenuto quindi, che, analogamente, quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la sopra citata nota in relazione al limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 oggi sia riferibile al D.Lgs n. 81/2015;

Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35;

Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”* - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102;

Dato atto che il D.Lgs. 49/2012, da ultimo richiamato, ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore – 18 maggio 2012 – l’art. 51, comma 4, della L. 449/1997 e l’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 180/2008, convertito, con modificazioni, in Legge 1/2009 ed ha introdotto un nuovo indicatore per l’applicazione del limite alle spese di personale delle Università, il quale oltre a prevedere a denominatore accanto alle risorse dell’FFO anche le tasse studentesche, prevede, tra l’altro, a numeratore, gli assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al proprio art. 5 - comma 5;

Ricordato che l’art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue:

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

a) (omissis) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.”;

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014 recante *“Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”;*

Dato atto che la situazione dell’Ateneo di Perugia con riferimento al valore dell’indicatore per spese di personale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 49/2012, per l’anno 2015, risulta essere pari al **79,85%**;

Dato atto, ad ogni buon conto, che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012, così come il DPCM 31.12.2014, dispongono che comunque l’Ateneo non soggiace a blocchi di assunzioni e

non subordina espressamente l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato al rispetto dei limiti di spesa per assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l'anno 2016;

Considerato che l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 49/2012 da ultimo citato non subordina l'assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato all'adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale di cui alla disposizione medesima;

Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i limiti di spesa ad oggi efficaci per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato sono quelli dettati dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e che tali assunzioni rilevano ai soli fini della determinazione dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. 49/2012 solo ed esclusivamente ove le stesse non rientrino nella previsione di cui al richiamato art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2017 "Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 183", da cui emerge che non sussistono eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell'Università degli Studi di Perugia;

Visto l'art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale ha apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo in particolare:

- al comma 2 "... Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, **sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.** ...";

- al comma 5-ter "Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.";

- al comma 5-quater "I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

Ritenuto che, per analogia, il richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001, da parte dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013 sopra citato, debba oggi riferirsi al D.Lgs. n. 81/2015;

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione con cui in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che le modifiche apportate dall'art. 4, co. 1, del D.L. 101/2013 all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le **esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale**, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;

Vista la circolare del Direttore Generale dell'Ateneo prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013, con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, sono state rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative intervenute in tema di contratti di lavoro flessibile volte a prevenire fenomeni di precariato e, inoltre, sono state dettate le procedure da seguire per l'eventuale stipula di tali contratti;

Preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10.02.2014, riguardo alla proposta di delibera relativa al reclutamento di personale a tempo determinato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.02.2014, secondo cui, tra l'altro, *"preso atto dell'attuale tenore letterale dell'art. 4 del D.L.101/2013, con riferimento alle proroghe di contratti e ai nuovi contratti a tempo determinato, l'Ateneo viene invitato a richiedere un parere alla Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - in merito alla possibilità di riferire la deroga di cui all'ultimo periodo dell'art. 4, comma 9, del D.L. citato anche alle Università, in forza del rinvio all'art. 1, comma 188, L. n. 266 del 2005"*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2014 avente ad oggetto "personale a tempo determinato" con cui è stato deliberato di soprassedere ad ogni deliberazione in ordine alle istanze di assunzioni e proroghe ivi richiamate, in attesa dell'acquisizione del parere da parte della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la richiesta di parere del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 5028 del 17.02.2014 inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. e al Dipartimento della Funzione pubblica, in merito, tra l'altro, alla disciplina della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei Revisori

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

aveva formulato le predette osservazioni;

Vista la nota del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 8475 del 17.03.2014 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui a chiarimento del parere precedentemente richiesto, è stato precisato che, sulla base di quanto dichiarato dalle strutture che avevano richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere, le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato, non erano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui, invece, avevano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. ad oggi non ha fornito alcuna risposta alla predetta richiesta di parere;

Preso atto, invece, del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 4.17.1.7.4 del 01.04.2014 con cui, per tutto quanto richiamato nello stesso, in riferimento al caso di specie rappresentato dall'Università ed oggetto delle osservazioni del Collegio dei Revisori, è stato precisato che l'Ateneo *"potrebbe prorogare i contratti a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria a tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, **atteso che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità**"* di cui invece avevano necessità le strutture dell'Ateneo per le proprie esigenze;

Preso atto, pertanto, che per procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di contratti a tempo determinato è necessario accertare:

- la presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato non siano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui abbiano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 16.5.2014, n. 78, con cui sono state apportate delle modifiche al D. Lgs. n. 368/2001, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera b) dispone *"le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi ..."*;
- l'art. 2-bis, inserito dalla citata legge di conversione, al comma 1, dispone *"le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ..."*;

Preso atto che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2-bis del D.L. 20.03.2014, n. 34 sono in vigore dal 20 maggio 2014, giorno successivo alla pubblicazione della citata legge nella Gazzetta Ufficiale;

Tenuto conto che il D. Lgs. n. 81/2015, di abrogazione del D. Lgs. n. 368/2001, all'art. 21 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi;

Visto che l'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 dispone: "*1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: c) il comma 6 è sostituito dal seguente <<6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco...>>*";

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale attuazione a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 3.12.2013 e, quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si ritenga non utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo indeterminato eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di attività di interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la richiesta del Direttore Generale prot. n. 2014/36618 del 12.11.2014 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alla citata disposizione di modifica dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la stessa, ove vincolante anche per le Università, comporterebbe l'obbligo di espletare le procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 prima di poter procedere ad espletare selezioni e conseguentemente assumere personale a tempo determinato per i periodi superiori a 12 mesi;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggi non ha fornito alcun riscontro alla predetta richiesta;

Considerato, al riguardo, che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 23 febbraio 2015, in occasione del parere in ordine all'autorizzazione di una selezione per

un posto a tempo determinato di personale tecnico amministrativo per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, ha reso il seguente parere: *"il parere favorevole è subordinato al divieto di procedere...ad una successiva proroga del rapporto di lavoro oltre i dodici mesi....La previsione di un'eventuale proroga di un contratto a tempo determinato inizialmente stipulato per un periodo iniziale di dodici mesi...determina l'elusione della disposizione normativa precedentemente citata"*, ovvero la disposizione di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114;

Ritenuto conseguentemente che, senza il preventivo ricorso alla mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, potranno essere perfezionate le sole selezioni e conseguenti nuove assunzioni relative a posti di personale a tempo determinato per periodi pari o inferiori a 12 mesi;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 140/2015, inviata dall'Avvocatura dello Stato in data 2.07.2015, prot. n. 32645, resa nella causa civile d'appello promossa dall'Università di Perugia contro (*omissis*), avente ad oggetto "contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego" con cui è stato respinto l'appello e confermata integralmente la sentenza di primo grado secondo la quale *"...in parziale accoglimento del ricorso presentato da (omissis), condanna l'Università degli Studi di Perugia a corrispondere alla predetta a titolo di risarcimento danni, (omissis) oltre interessi legali..."*;

Vista la nota prot. n. 37259 del 23.07.2015 dell'Avvocatura dello Stato con cui è stata inviata copia delle motivazioni della decisione di integrale conferma della pronuncia impugnata, resa dal Tribunale di Perugia secondo cui:

- nel caso di superamento del limite dei 36 mesi *"per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti"* anche *"indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro"* la Corte ha rilevato che l'identità di mansioni svolte e compiti assegnati nell'ambito di due rapporti determina *"un fabbisogno stabile di personale in una ben determinata e specifica posizione lavorativa"*;

Vista la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato pervenuta in data 7.10.2015, prot. n. 53845, con cui la medesima, condividendo l'avviso dell'Avvocatura Distrettuale in relazione alla sentenza in esame, *"...non ritiene che sussistano sufficienti margini per un utile gravame in sede di legittimità"*;

Vista la richiesta di parere inviata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 57276 del 20.10.2015, che si allega in versione integrale al presente verbale, sub lett. H1),

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

per farne parte integrante e sostanziale in merito alle assunzioni, utilizzo di graduatorie, proroghe del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con cui si chiede di fornire il proprio parere in merito alla definizione delle modalità da seguire tenuto conto delle particolari problematiche connesse a tale tipologia di personale e, in particolare, sulla legittimità di una eventuale esclusione da procedure selettive di coloro che hanno già lavorato alle dipendenze dell'Ateneo per almeno 36 mesi (sommatoria tra tempo determinato e somministrazione) e quindi anche l'esclusione di attingimento da graduatoria ancora valida nel caso in cui il soggetto utilmente collocato abbia superato il predetto limite di 36 mesi, e, analogamente, la preclusione alla proroga di un contratto, pur se prevista dall'avviso di selezione, qualora il contratto iniziale sommato a contratti precedenti raggiunga detto limite ovvero, se il limite non sia stato ancora raggiunto la proroga potrebbe essere disposta fino al raggiungimento dello stesso.

Vista la nota prot. n. 67481 del 27.11.2015 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha comunicato che in merito alla richiesta di parere di cui trattasi, trattandosi di questione di massima, ha provveduto ad interessare l'Avvocatura Generale dello Stato;

Vista la nota prot. n. 74624 del 22.12.2015 con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso la richiesta di parere di cui trattasi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, pervenuto in data 08.03.2016 prot. n. 17155, reso all'esito dell'istruttoria disposta per conoscere il definitivo punto di vista del Dipartimento della Funzione Pubblica anche alla luce della richiamata pronuncia dei giudici di merito, acquisiti, per le vie brevi, i richiesti chiarimenti: *".....Per una complessiva disamina della questione, occorre tener conto anche dell'art. 36 D.L.vo 30.3.2001, n. 165, che fissa i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso ai contratti a tempo determinato, disposizione espressamente richiamata all'art. 29, comma 4, del citato D.L.vo n. 81/2015: "Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001". Dall'esame di questa disposizione si evince, infatti, che l'utilizzazione di forme contrattuali flessibili è consentita dal nostro ordinamento solo in via di eccezione, giacché la regola, fissata al comma 1 del medesimo art. 36, D.L.vo n. 165 del 2001, è che le pubbliche amministrazioni "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario... assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato" e "seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35" del D.L.vo n. 165 del 2001 (e cioè, procedure selettive e, in alcuni casi, di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento). La possibilità di concludere contratti di lavoro flessibile è prevista al comma 2 dell'art. 36, D.L.vo n. 165/2001, il quale dispone che, allorché lo richiedano "esigenze di carattere*

esclusivamente temporaneo o eccezionale", le amministrazioni pubbliche "possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti".

Ne consegue che la possibilità di procedere ad una selezione pubblica per il reclutamento di personale a tempo determinato è ipotesi pressochè residuale, in quanto strettamente legata ad esigenze temporanee o, comunque, eccezionali, sicché sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla legge l'eventuale selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato indetta, in realtà, per soddisfare esigenze connesse al "fabbisogno ordinario".

Per quanto riguarda le conseguenze dell'eventuale superamento di una nuova selezione a tempo determinato di un candidato che abbia già lavorato per un periodo lavorativo di 36 mesi, si osserva che, analogamente a quanto già stabilito nel decreto legislativo n. 368 del 2001, l'art. 19 del D.L.vo n. 81/2015 ha confermato la legittimità delle assunzioni per il predetto periodo legale, precisando, però, comma 2 del D.L.vo n. 81 del 2015, che nei 36 mesi vanno considerati tutti "i contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale", previsione questa che, come giustamente rileva codesta Avvocatura Distrettuale, si discosta dall'art. 5, comma 4 bis del D.L.vo n. 368 del 2001, ora abrogato, che faceva riferimento, ai fini del computo di cui trattasi, ad una "successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti". Senonché, il riferimento alle mansioni "di pari livello e categoria legale" del contratto a termine sembra collegarsi alla modificazione della disciplina sulla "prestazione del lavoro" di cui all'art. 2103 c.c. ad opera del medesimo D.L.vo n. 81 del 2015, il cui art.3, comma 1, ha eliminato il principio dell'equivalenza delle mansioni, stabilendo, appunto, che "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all' inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".

In sostanza, anche nel caso di rapporti a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà verificare l'inquadramento (livello e categoria legale) del lavoratore per ricomprendere o meno le relative mansioni nel computo dei 36 mesi.

*Si soggiunge che, ad avviso di questa Avvocatura generale, la nuova formulazione dell'art. 19, D.L.vo n. 81 del 2015, una volta eliminata la nozione di **equivalenza**, sembra idonea a ricomprendere una maggiore varietà di mansioni, in quanto individuabili a livello contrattuale, così ampliando la possibilità di fare ricorso a forme contrattuali flessibili ove lo svolgimento di mansioni, seppure equivalenti, attenga, però,*

ad un diverso livello e categoria legale, ivi compresa l'ipotesi di svolgimento di mansioni per strutture universitarie diverse.

Sulla base di quanto sopra, si conviene con il Dipartimento della Funzione Pubblica che ritiene che non incorra in nessuno dei divieti legali sin qui esaminati l'intendimento dell'Amministrazione di indire una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, purché nel bando siano ben specificate, ai sensi di quanto stabilisce l'art. 36, comma 2 del D.L.vo n. 165 del 2001, le "esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" che giustificano il ricorso a tale forma di assunzione.

Trattandosi, infatti, di una modalità di reclutamento non ordinaria, essa potrà essere attivata nei precisi limiti di legge.

Se, dunque, è senz'altro vero che un'eventuale clausola del bando di selezione che escludesse dalla partecipazione il lavoratore che abbia già concluso contratti a termine oltre il termine dei 36 mesi, contrasterebbe con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi, è, però altrettanto indubbia la necessità che il medesimo bando sia attentamente formulato, indicando quali siano le esigenze che impongano la rinnovazione della selezione, posto che, vista la loro temporaneità (ed eccezionalità), dette esigenze, decorsi oltre tre anni dalla precedente procedura, non potranno che essere diverse.

Ed infatti, una volta che l'Amministrazione abbia stipulato un contratto a termine motivato da "specifiche esigenze di carattere eccezionale e temporaneo" e correlato ad un certo profilo professionale, come prescritto dal D.L.vo n. 81 del 2015, ben potrà l'amministrazione attivare una nuova procedura per la copertura di un differente profilo professionale, sempre, però, nella ricorrenza di "esigenze eccezionali e temporanee", e non anche per sopperire ad "esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario", posto che, in tale caso, potrebbe ravvisarsi un'elusione della regola imposta dal nostro ordinamento, che privilegia l'assunzione a tempo indeterminato.

*Si soggiunge che la corretta formulazione del bando consentirà anche di superare i dubbi in ordine all'assunzione di candidati che abbiano già maturato, o non del tutto, il prescritto limite temporale legale, o alle eventuali proroghe del rapporto lavorativo. E', infatti, superfluo rilevare che il futuro contratto che verrà stipulato all'esito della procedura selettiva non potrà sostituire, nelle sue previsioni, quanto stabilito nel bando, che, quale *lex specialis* della selezione, fissa i termini della procedura di reclutamento, ivi comprese la durata del contratto a termine e le eventuali proroghe";*

Ricordato che, in ogni caso, anche a fronte di una assunzione disposta per tre anni, per esigenze temporanee ed eccezionali, per un progetto di miglioramento servizi agli studenti da parte di una struttura universitaria preposta anche all'attuazione di progetti

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

volti all'utenza studentesca, l'Amministrazione è stata già condannata al risarcimento del danno, con sentenza del Tribunale di Perugia n. 2389/2016, in quanto **il Giudice, entrando nel merito specifico del progetto, ha ritenuto il relativo oggetto: "..... estremamente ampio, generico e dai contorni indefiniti finendo per coincidere sostanzialmente con la missione dell'Ateneo".**

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 25709 del 06.04.2016 con cui a tutti i responsabili delle strutture, in riferimento al personale a tempo determinato, sono stati forniti chiarimenti in merito alle procedure da seguire, allegata sub lett. H2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, alla luce di quanto sopra esposto, delle richieste di proroga di seguito indicate:

A) PROROGHE NEL RISPETTO DEL LIMITE DEI TRENTASEI MESI DI DURATA COMPLESSIVA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Rilevato che alcune strutture dell'Ateneo hanno formulato istanza per la proroga di unità di personale a tempo determinato:

A1) AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI

Con nota assunta a prot. n. 21450 del 22.03.2017, allegata agli atti del presente verbale (**sub A1**), la Dott.ssa Sonia Trinari, Responsabile dell'Area Relazioni Internazionali ha chiesto la **proroga** fino al 08.11.2018 del progetto di miglioramento servizi agli studenti "Progetto per il miglioramento dei servizi offerti agli studenti coinvolti in scambi internazionali", approvato con D.C.A. del 25.06.2015, in atto presso l'Ufficio Mobilità Studenti dell'Area medesima (scadenza prevista per l'8.05.2017) nonché la **proroga**, per ulteriori 18 mesi a decorrere dal 08.05.2017 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno stipulato con la Dott.ssa Monia Montagnini, categoria C/C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale relative all'espletamento delle attività di supporto tecnico al citato progetto di miglioramento servizi agli studenti. Al riguardo si rileva che:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della Dott.ssa Monia Montagnini scade il 08.05.2017;
- l'istante ha altresì dichiarato che la necessità di tale richiesta di proroga, per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, si rende necessaria alla luce della molteplicità delle attività poste in essere volte alla realizzazione del progetto di cui trattasi tenuto conto dei risultati medio tempore realizzati e tenuto altresì conto del consistente sviluppo delle seguenti attività:

- cura dei rapporti con le Università *partner* dell'Ateneo in Cina, a Taiwan e Hong Kong e promozione dell'offerta formativa e dell'attività di ricerca presso altre Università dell'Asia Orientale;
- servizio di assistenza (pratiche burocratiche in Italia e in Cina) e tutorato agli studenti *outgoing*;
- servizio di accoglienza e tutorato volto agli studenti *incoming* (sia studenti di scambio, sia studenti per corsi singoli annuali, sia studenti cinesi che si iscrivono ai corsi di laurea dell'Ateneo);
- aggiornamento delle pagine cinesi del sito internet dell'Ateneo e predisposizione di materiale informativo rivolto agli studenti in mobilità.
- la Dott.ssa Monia Montagnini è già stata assunta a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso questo Ateneo:
 - dal 09.11.2015 al 08.05.2017, cat. C/C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (18 mesi) (approvazione atti DDG n. 359 del 27.10.2015) presso l'Area Relazioni Internazionali e tutt'ora in attività di servizio;
- l'istante ha dichiarato che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C/C1 dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le quali sono stati esaminati i relativi bandi, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità per la quale è stata richiesta la proroga di cui trattasi; in particolare si fa riferimento alla conoscenza della lingua cinese e del programma Erasmus+;
- l'istante ha inoltre dichiarato che il costo complessivo relativo alla proroga di cui trattasi previsto nella misura euro 46.114,80 non graverà sul FFO ma sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.02 "Rapporti Internazionali, scambi culturali – Budget economico" UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (PJ: ERASMUSPLUS_2017);
- trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a un progetto di miglioramento servizi agli studenti i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;
- in aggiunta a quanto precede il Responsabile dell'Area Relazione Internazionale, ad integrazione della citata nota prot. n. 21450/2017, con nota assunta a prot. n. 26975 del 10.04.2017, ha precisato che la proroga del contratto della Dott. Montagnini, per un periodo di 18 mesi, è limitata al completamento del progetto (8 novembre 2018) di

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

scambi attivati con i Paesi asiatici con particolare riferimento a quelli attivati con la Cina. Gli scambi curati dalla Dott.ssa Montagnini rientrano anche nell'ambito del programma International Credit Mobility KA 107 rivolto ai Paesi extra europei, una delle novità introdotte dal Programma Erasmus+ che ha avuto inizio nell'A.A. 2015/2016 e si protrarrà fino al prossimo 2020. Il progetto prevede inoltre il supporto agli studenti cinesi in entrata siano essi di scambio o internazionali (assistenza burocratica e linguistica). L'istante ha inoltre dichiarato che tale richiesta di proroga è riferita all'eccezionalità delle attività connesse al progetto di cui trattasi al suo avvio e alla differente tipologia di studenti rispetto al programma Erasmus+ Partner Countries KA103 – Paesi Membri dell'Unione Europea e richiede particolari competenze linguistiche di cui la Dott.ssa Montagnini è in possesso. Tali competenze non sono rinvenibili nell'ambito del personale di ruolo né di soggetti idonei nelle graduatorie di personale di categoria C dell'area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato. Vengono trasmesse le citate note prot. n. 21450/2017 e prot. n.26975/2017 del Responsabile dell'Area Relazioni Internazionali ai fini della disamina ed eventuale approvazione (**AII. A1**);

A2) CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Con nota assunta a prot. n. 22072 del 23.03.2017, allegata agli atti del presente verbale (**sub A2**), il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, ha trasmesso proprio decreto n. 4/2017 del 23.03.2017 che sarà portato a ratifica del Consiglio del Centro stesso nella prossima seduta utile, con cui è stata richiesta la proroga, per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 05.07.2017, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno stipulato con il Dott. John Oslansky, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti *il "Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017"* prorogato fino al 31.10.2020 con decreto n. 5/2016 ratificato dal Consiglio del CLA in data 20.12.2016.

Con la citata nota assunta a prot. n. 22072 del 23.03.2017 è stato altresì trasmesso il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 13/2017 del 23.03.2017 (**sub A2.**), con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi.

Al riguardo si rileva che:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Dott. John Oslansky scade il 4.07.2017;
- l'istante ha dichiarato che tale richiesta di proroga del contratto di cui trattasi si

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti il "Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017" e prorogato fino al 31.10.2020 al fine di garantire la continuità dei corsi attivati nonché di proseguire nel percorso di internazionalizzazione e di miglioramento delle attività di supporto fornite agli studenti onde garantire gli standard europei di apprendimento delle lingue straniere;

- il Dott.ssa Oslansky è già stato assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso questo Ateneo:
 - dal 15.06.2015 al 14.06.2016, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese presso il CLA (12 mesi) (approvazione atti DDG n. 366 del 22.08.2013);
 - dal 05.07.2016 al 04.07.2017, collaboratore es esperto linguistico di madrelingua inglese presso il CLA (12 mesi) (approvazione atti DDG n. 366 del 22.08.2013) e tutt'ora in attività di servizio ;

- l'istante ha verificato con l'Ufficio Concorsi dell'Ateneo che allo stato attuale non sussistono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato relative alla qualifica di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese;

Con il citato Decreto n. 13/2017 del Segretario Amministrativo del CLA del 23.03.2017 si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga di 12 mesi, pari ad euro 22.294,32 comprensivo degli oneri a carico ente trova capienza all'interno del Budget 2017 del CLA alla Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato (td)" UA.PG.CLA; con il richiamato decreto n. 13/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione, nel budget.2017, della Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato" dalla UA.PG.CLA alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di euro 22.294,32 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento;

- trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;

Unitamente alla citata nota prot. n. 22072 del 23.03.2017 Direttore del CLA, viene trasmesso il decreto del Direttore n. 04/2017 e il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 13/2017 ai fini della disamina ed eventuale approvazione (All. sub A2 agli atti del presente verbale);

A3) POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – Corso di laurea in Infermieristica – sede di Terni – afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale.

Con nota assunta a prot. n. 22087 del 23.03.2017, allegata agli atti del presente verbale, il Delegato del Rettore del Polo Scientifico Didattico di Terni, Prof. Massimo Curini, ha trasmesso il decreto del Delegato del Polo stesso n. 2/17 del 23.3.2017 che sarà portato a ratifica del Consiglio del Polo stesso nella prossima seduta utile, nonché la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Infermieristica sede di Terni del 21.03.2017 con cui è stata autorizzata la proroga per la durata di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con prestazione lavorativa a tempo pieno del Dott. Leonardo Gatticchi, cat. D, pos. ec. D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto strettamente legata al completamento delle attività del progetto di miglioramento servizi agli studenti dal titolo "Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Terni, tramite attivazione manutenzione e utilizzazione di un Laboratorio Didattico" in atto presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, Corso di laurea in Infermieristica, sede di Terni, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e prorogato dal Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica fino al 31.12.2018 nella seduta del 2.12.2015.

Con nota assunta a prot. n. 24297 del 31.03.2017 il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale ha trasmesso l'estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.03.2017 con cui è stata autorizzata la richiesta di proroga per ulteriori 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Dott. Leonardo Gatticchi e altresì è stato delegato il Prof. Massimo Curini, Delegato del Polo Scientifico Didattico di Terni, alla gestione di tutte le procedure relative alla proroga di cui trattasi.

Con la citata nota prot. n. 22087 del 23.03.2017 è stato trasmesso il Decreto del Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni n. 46/17 del 23.03.2017 con cui è stato autorizzato il costo relativo alla assunzione di cui trattasi.

Al riguardo si rileva che:

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Dott. Leonardo Gatticchi scade il 08.05.2017;
- l'istante ha dichiarato che la necessità di tale richiesta di proroga, per esigenze di carattere temporaneo, si rende necessaria al fine di completare le attività previste nel *"Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Terni, tramite attivazione manutenzione e utilizzazione di un Laboratorio Didattico"* la cui scadenza è prevista per il 31.12.2018.
- l'istante ha, altresì, dichiarato che il Laboratorio Didattico è molto apprezzato dagli studenti che lo considerano essenziale e vantaggioso per la loro preparazione di base;
- il Dott. Leonardo Gatticchi è già stato assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso questo Ateneo:
 - dal 09.05.2016 al 08.05.2017, cat. D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (12 mesi) (approvazione atti DDG n. 294 del 29.08.2014) presso il Polo Scientifico Didattico di Terni – Corso di laurea in Infermieristica – sede di Terni - e tutt'ora in attività di servizio;
- l'istante ha dichiarato che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria D/DC1 dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le quali sono stati esaminati i relativi bandi, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui ha invece necessità il Corso di laurea in Infermieristica della sede di Terni;
- con i citati decreti n. 2/2017 del Delegato del Polo e n. 46/2017 e del Responsabile Amministrativo rispettivamente si è dato atto che la copertura del costo complessivo relativo alla proroga di cui trattasi previsto nella misura euro 36.567,99 non graverà sul FFO ma sui fondi provenienti dalla quota del 50% delle tasse studenti assegnata al Corso di Studi in Infermieristica di Terni sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.10 "Funzionamento strutture didattiche" UA.PG.PSDT PJ TRINFE;
- con il richiamato decreto del Responsabile Amministrativo del Polo n. 46/17, considerando che i fondi per la copertura economica del contratto di cui trattasi rientrano nella fattispecie dei costi finanziati da ricavi vincolati, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio si è autorizzato l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN CA.04.08.02.04.01 "Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato" dalla UA.PG.PSDT del Polo Scientifico Didattico di Terni alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di euro 35.567,99 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

- trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a un progetto di miglioramento servizi agli studenti i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;

Unitamente alla citata nota prot. n. 22087 del 23.03.2017 del Delegato del Rettore vengono trasmessi il decreto del Delegato n. 2/2017 del 23.03.2017, l'estratto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Terni, del 21.03.2017, l'estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 29.03.2017 e il decreto n. 46/2017 del Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni ai fini della disamina ed eventuale approvazione (**All. A3**) agli atti del presente verbale);

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all'uso delle forme flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l'assegnazione di personale come, nel caso rappresentato in premessa, risulta dalle citate richieste;

Considerato che le citate proroghe di cui alle istanze **sub. A1), sub A2) e sub A3)** vengono formulate per lo svolgimento di attività funzionali a progetti di miglioramento servizi a favore degli studenti, non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non sono ricomprese nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre le suddette fattispecie non rientrano nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rilevano ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012;

Considerato che per la citata proroga di cui all'istanza **sub A1)**, con nota protocollo n. 32545 del 02.07.2015, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata data attuazione a quanto disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D. L.gs n. 165/2001, in materia di mobilità del personale, senza esito positivo;

Considerato che la citata proroga di cui all'istanza **sub A2)** in applicazione dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con modificazione della legge n. 114 dell'11.08.2014 di modifica dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, resta subordinata all'eventuale esito negativo delle procedure di mobilità di cui artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001, che saranno espletate per far fronte alla suddetta esigenza di personale;

Tenuto conto che la citata proroga di cui all'istanza **sub A2)** resta, altresì, subordinata alla ratifica del Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo del Decreto del Direttore n. 4/2017 del 23.03.2017 con cui la proroga è stata richiesta;

Considerato che per la citata proroga di cui all'istanza **sub A3)**, con nota protocollo n. 14635 del 01.3 2016, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata data attuazione a quanto disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D. L.gs n. 165/2001, in materia di mobilità del personale, senza esito positivo;

Tenuto conto che la citata proroga di cui all'istanza **sub A3)** resta subordinata alla ratifica del Consiglio del Polo di Terni del DDR n. 2/2017 del 23.03.2017 con cui la proroga è stata richiesta;

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 10.04.2017, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, si è espresso come segue: *"Il Collegio esprime parere favorevole limitatamente alla posizione relativa alla voce A1) – Area relazioni internazionali ed alla relativa proroga del contratto a tempo determinato ivi meglio specificato della menzionata proposta di delibera.*

Il Collegio esprime parere non favorevole in ordine alla menzionata proposta di delibera con riferimento alle posizioni relative alle voci A 2) – Centro linguistico d'Ateneo e A 3) - Polo scientifico didattico di Terni – Corso di laurea in infermieristica ed alle relative proroghe dei contratti a tempo determinato ivi indicati, per le considerazioni già espresse con il proprio verbale n. 56 del 27/1/2017 che qui si intendono integralmente richiamate, ove si è rappresentato, in particolare, che il ricorso a tale tipologia di lavoro flessibile è ammesso dalla normativa vigente solo in caso di sussistenza di esigenze di carattere eccezionale e temporaneo da evidenziarsi in maniera puntuale ed analitica, di talché l'attività da prestare non possa essere qualificata come istituzionale e il protrarsi della stessa non si configuri come fabbisogno stabile di personale. Nei casi di specie, stante le motivazioni addotte, non sono ravvisabili quegli elementi che si pongono quali necessari presupposti per ricorrere a tale tipologia di lavoro. Inoltre, per la prima voce, fermo restando quanto sopra evidenziato, occorre rilevare che la proroga afferisce all'attività da prestare per un progetto iniziato nell'anno 2012 e che dovrà concludersi il 31/10/2020 di talché non si ravvisano quelle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale che giustifichino il ricorso a forme di lavoro flessibile (art. 36 d.lgs. n. 165/2001) anche in considerazione del fatto che un progetto il cui svolgimento si protrae per un periodo molto lungo, oltre a comportare una preventiva programmazione in ordine alla sua fattibilità, ne determina il carattere proprio e qualificante di una attività istituzionale finalizzata all'espletamento della missione dell'Ateneo. Con riferimento alla

seconda voce, oltre a quanto detto in precedenza, dall'esame della documentazione allegata emerge l'esistenza di graduatorie vigenti relative a numerose selezioni a tempo indeterminato inerenti la qualifica e posizione economica nell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Al riguardo, viene dichiarato agli atti che le professionalità presenti in tali graduatorie non sono equiparabili a quella afferente il dipendente a tempo determinato di cui si vuole disporre la proroga che, a ben vedere, riguarda esattamente il profilo giuridico ed economico del dipendente, il cui contratto da prorogare, con prestazione lavorativa a tempo pieno, è proprio relativo alla categoria D - posizione economica iniziale D 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, analogamente ai profili esistenti nelle graduatorie in vigore".

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente invita la Dott.ssa Veronica Vettori, Dirigente della Ripartizione del Personale, ad illustrare l'argomento. La Dott.ssa Vettori rappresenta ai Consiglieri che le tre istanze di proroga in esame sono state sottoposte al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole solo per una istanza. In particolare, il Collegio ha espresso parere favorevole relativamente alla proroga del contratto proposta dall'Area relazioni internazionali per le finalità dell'Erasmus+ e per il potenziamento dei servizi agli studenti per i Paesi Asiatici, mentre ha censurato in primis l'istanza del CLA per la proroga di un contratto a tempo determinato per l'insegnamento della lingua inglese per l'eccessiva durata del progetto, richiamando interamente le considerazioni espresse nel precedente verbale del 27 gennaio 2017. Il Collegio ha inoltre espresso parere sfavorevole in merito all'istanza di proroga presentata dal Corso di Laurea in Infermieristica del Polo di Terni ritenendo sussistenti - diversamente dal Consiglio della Scuola che ha confermato l'assoluta non equipollenza delle professionalità presenti nelle graduatorie vigenti rispetto a quella da prorogare - graduatorie con idonei per concorsi a tempo indeterminato per esigenze simili.

Il Consigliere Francesco Brizioli fa presente quanto segue: *"Al di là delle motivazioni giuridiche che non ci consentono di prorogare i contratti in oggetto, esprimo come studente, oltre che piena solidarietà ai lavoratori che dopo molti anni di servizio prestato per l'Ateneo si ritrovano senza il proprio lavoro, preoccupazione per i servizi erogati dal Centro Linguistico di Ateneo, il quale ha già subito una notevole riduzione del personale CEL, e in questo momento si trova a perdere un ulteriore insegnante di lingua inglese. Chiedo quindi che la situazione venga monitorata affinché non diminuiscano i servizi erogati dal CLA a causa della carenza di personale, servizi fondamentali per la formazione degli studenti dell'Ateneo di Perugia".*

La Dott.ssa Vettori tiene ad evidenziare al riguardo come sia in corso una procedura per il reclutamento a tempo indeterminato per le esigenze del CLA, che restituirà sia vincitori che idonei. Conclude sottolineando come risposte significative in tale ambito si potranno avere a valle dell'adozione dei decreti attuativi della c.d. Legge Madia.

Il Presidente esprime l'intenzione di costituire apposita Commissione – presieduta dal Rettore e composta dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, dal Delegato per la Didattica e da un rappresentante per macroarea - con il compito di revisionare i CdS che presentino debolezze ad es. sotto il profilo dello scorrimento della carriera degli studenti. Tutto ciò premesso, si invita il Consiglio a deliberare sulle specifiche istanze di proroga come sopra riportate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso conoscenza di quanto esposto dal Presidente;

Visto l'art. 97 della Costituzione che, al terzo comma, dispone *"Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge"*;

Visto l'art. 51 della Costituzione che, al comma primo, dispone *"Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ... in condizione di eguaglianza"*;

Vista la L. 09.05.1989, n. 168;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 36;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 ed in particolare l'art. 22 del CCNL sottoscritto in data 16.10.2008;

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato ed in particolare l'art. 19 che in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro così dispone: **"Art. 19. Apposizione del termine e durata massima 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di **mansioni di pari livello e categoria legale** e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene**

altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione."

Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale, tra l'altro, in attuazione di quanto prevede l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, si richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro flessibile;

Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" con il quale, nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica, è stata introdotta dall'anno 2011 una norma limitativa delle assunzioni di lavoro flessibile che impone alle Pubbliche Amministrazioni di contenere il ricorso a contratti di lavori a tempo determinato entro il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Dato atto che la situazione dell'Ateneo di Perugia con riferimento al tetto delle spese relative a contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, risulta essere come segue:

Tetto di spesa come ridefinito con delibera C. di. A. del 22 giugno 2016 (50% spese anno 2009): €. 920.641,07

Spesa sostenuta anno 2016: €. 435.563,13

Spesa prevista alla data odierna per l'anno 2017, suscettibile di variazione: €. 362.897,67;

Vista la legge 30.10.2010, n. 240;

Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l'art. 16, con cui è stato sostituito l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva";

Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata in G.U. 3 luglio 2012 n. 153, s.o.;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 37562 P-4.17.1.7.4 del

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

19.09.2012 con la quale, in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 al D.Lgs. n. 368/2001, è stato chiarito che *"...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti a garanzia degli artt. 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul libero accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso"*;

Ritenuto quindi, che, analogamente, quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la sopra citata nota in relazione al limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 oggi sia riferibile al D.Lgs n. 81/2015;

Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35;

Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5."* - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102;

Dato atto che il D.Lgs. 49/2012, da ultimo richiamato, ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore – 18 maggio 2012 – l'art. 51, comma 4, della L. 449/1997 e l'art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 180/2008, convertito, con modificazioni, in Legge 1/2009 ed ha introdotto un nuovo indicatore per l'applicazione del limite alle spese di personale delle Università, il quale oltre a prevedere a denominatore accanto alle risorse dell'FFO anche le tasse studentesche, prevede, tra l'altro, a numeratore, gli assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al proprio art. 5 - comma 5;

Ricordato che l'art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue:

"Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

a) (omissis) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.";

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014 recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio

2015-2017, a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";

Dato atto che la situazione dell'Ateneo di Perugia con riferimento al valore dell'indicatore per spese di personale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 49/2012, per l'anno 2015, risulta essere pari al **79,85%**;

Dato atto, ad ogni buon conto, che l'art. 7 del D.lgs. 49/2012, così come il DPCM 31.12.2014, dispongono che comunque l'Ateneo non soggiace a blocchi di assunzioni e non subordina espressamente l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato al rispetto dei limiti di spesa per assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l'anno 2016;

Considerato che l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 49/2012 da ultimo citato non subordina l'assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato all'adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale di cui alla disposizione medesima;

Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i limiti di spesa ad oggi efficaci per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato sono quelli dettati dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e che tali assunzioni rilevano ai soli fini della determinazione dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. 49/2012 solo ed esclusivamente ove le stesse non rientrino nella previsione di cui al richiamato art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2017 "Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 183", da cui emerge che non sussistono eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell'Università degli Studi di Perugia;

Visto l'art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale ha apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo in particolare:

- al comma 2 "... Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, **sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. ...**";

- al comma 5-ter "Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto

di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.”;

- al comma 5-quater "I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”;

Ritenuto che, per analogia, il richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001, da parte dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013 sopra citato, debba oggi riferirsi al D.Lgs. n. 81/2015;

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione con cui in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che le modifiche apportate dall'art. 4, co. 1, del D.L. 101/2013 all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le **esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale**, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;

Vista la circolare del Direttore Generale dell'Ateneo prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013, con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, sono state rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative intervenute in tema di contratti di lavoro flessibile volte a prevenire fenomeni di precariato e, inoltre, sono state dettate le procedure da seguire per l'eventuale stipula di tali contratti;

Preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10.02.2014, riguardo alla proposta di delibera relativa al reclutamento di personale a tempo determinato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.02.2014, secondo cui, tra l'altro, *"preso atto dell'attuale tenore letterale dell'art. 4 del D.L.101/2013, con riferimento alle proroghe di contratti e ai nuovi contratti a tempo determinato, l'Ateneo viene invitato a richiedere un parere alla Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - in merito alla possibilità di riferire la deroga di cui all'ultimo periodo dell'art. 4, comma 9, del D.L. citato anche alle Università, in forza del rinvio all'art. 1, comma 188, L. n. 266 del 2005"*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2014 avente ad oggetto "personale a tempo determinato" con cui è stato deliberato di soprassedere ad ogni

deliberazione in ordine alle istanze di assunzioni e proroghe ivi richiamate, in attesa dell'acquisizione del parere da parte della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la richiesta di parere del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 5028 del 17.02.2014 inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. e al Dipartimento della Funzione pubblica, in merito, tra l'altro, alla disciplina della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei Revisori aveva formulato le predette osservazioni;

Vista la nota del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 8475 del 17.03.2014 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui a chiarimento del parere precedentemente richiesto, è stato precisato che, sulla base di quanto dichiarato dalle strutture che avevano richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere, le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato, non erano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui, invece, avevano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. ad oggi non ha fornito alcuna risposta alla predetta richiesta di parere;

Preso atto, invece, del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 4.17.1.7.4 del 01.04.2014 con cui, per tutto quanto richiamato nello stesso, in riferimento al caso di specie rappresentato dall'Università ed oggetto delle osservazioni del Collegio dei Revisori, è stato precisato che l'Ateneo *“potrebbe prorogare i contratti a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria a tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, **atteso che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità**”* di cui invece avevano necessità le strutture dell'Ateneo per le proprie esigenze;

Preso atto, pertanto, che per procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di contratti a tempo determinato è necessario accertare:

- la presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato non siano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui abbiano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 16.5.2014, n. 78, con cui sono state apportate delle modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera b) dispone *"le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi ..."*;
- l'art. 2-bis, inserito dalla citata legge di conversione, al comma 1, dispone *"le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ..."*;

Preso atto che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2-bis del D.L. 20.03.2014, n. 34 sono in vigore dal 20 maggio 2014, giorno successivo alla pubblicazione della citata legge nella Gazzetta Ufficiale;

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 81/2015, di abrogazione del D.Lgs. n. 368/2001, all'art. 21 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi;

Visto che l'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 dispone: *"1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: c) il comma 6 è sostituito dal seguente <<6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco...>>";*

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale attuazione a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 3.12.2013 e, quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si ritenga non utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo indeterminato eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di attività di interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la richiesta del Direttore Generale prot. n. 2014/36618 del 12.11.2014 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alla citata disposizione di modifica dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

stessa, ove vincolante anche per le Università, comporterebbe l'obbligo di espletare le procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 prima di poter procedere ad espletare selezioni e conseguentemente assumere personale a tempo determinato per i periodi superiori a 12 mesi;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggi non ha fornito alcun riscontro alla predetta richiesta;

Considerato, al riguardo, che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 23 febbraio 2015, in occasione del parere in ordine all'autorizzazione di una selezione per un posto a tempo determinato di personale tecnico amministrativo per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, ha reso il seguente parere: *"il parere favorevole è subordinato al divieto di procedere...ad una successiva proroga del rapporto di lavoro oltre i dodici mesi...La previsione di un'eventuale proroga di un contratto a tempo determinato inizialmente stipulato per un periodo iniziale di dodici mesi...determina l'elusione della disposizione normativa precedentemente citata"*, ovvero la disposizione di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114;

Ritenuto conseguentemente che, senza il preventivo ricorso alla mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, potranno essere perfezionate le sole selezioni e conseguenti nuove assunzioni relative a posti di personale a tempo determinato per periodi pari o inferiori a 12 mesi;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 140/2015, inviata dall'Avvocatura dello Stato in data 2.07.2015, prot. n. 32645, resa nella causa civile d'appello promossa dall'Università di Perugia contro (*omissis*), avente ad oggetto "contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego" con cui è stato respinto l'appello e confermata integralmente la sentenza di primo grado secondo la quale *"...in parziale accoglimento del ricorso presentato da (omissis), condanna l'Università degli Studi di Perugia a corrispondere alla predetta a titolo di risarcimento danni, (omissis) oltre interessi legali..."*;

Vista la nota prot. n. 37259 del 23.07.2015 dell'Avvocatura dello Stato con cui è stata inviata copia delle motivazioni della decisione di integrale conferma della pronuncia impugnata, resa dal Tribunale di Perugia secondo cui:

- nel caso di superamento del limite dei 36 mesi *"per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti"* anche *"indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro"* la Corte ha rilevato che l'identità di mansioni svolte e compiti assegnati

nell'ambito di due rapporti determina *"un fabbisogno stabile di personale in una ben determinata e specifica posizione lavorativa"*;

Vista la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato pervenuta in data 7.10.2015, prot. n. 53845, con cui la medesima, condividendo l'avviso dell'Avvocatura Distrettuale in relazione alla sentenza in esame, *"...non ritiene che sussistano sufficienti margini per un utile gravame in sede di legittimità"*;

Vista la richiesta di parere inviata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 57276 del 20.10.2015, che si allega in versione integrale al presente verbale, allegata sub lett. H1), per farne parte integrante e sostanziale in merito alle assunzioni, utilizzo di graduatorie, proroghe del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con cui si chiede di fornire il proprio parere in merito alla definizione delle modalità da seguire tenuto conto delle particolari problematiche connesse a tale tipologia di personale e, in particolare, sulla legittimità di una eventuale esclusione da procedure selettive di coloro che hanno già lavorato alle dipendenze dell'Ateneo per almeno 36 mesi (sommatoria tra tempo determinato e somministrazione) e quindi anche l'esclusione di attingimento da graduatoria ancora valida nel caso in cui il soggetto utilmente collocato abbia superato il predetto limite di 36 mesi, e, analogamente, la preclusione alla proroga di un contratto, pur se prevista dall'avviso di selezione, qualora il contratto iniziale sommato a contratti precedenti raggiunga detto limite ovvero, se il limite non sia stato ancora raggiunto la proroga potrebbe essere disposta fino al raggiungimento dello stesso.

Vista la nota prot. n. 67481 del 27.11.2015 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha comunicato che in merito alla richiesta di parere di cui trattasi, trattandosi di questione di massima, ha provveduto ad interessare l'Avvocatura Generale dello Stato;

Vista la nota prot. n. 74624 del 22.12.2015 con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso la richiesta di parere di cui trattasi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, pervenuto in data 08.03.2016 prot. n. 17155, reso all'esito dell'istruttoria disposta per conoscere il definitivo punto di vista del Dipartimento della Funzione Pubblica anche alla luce della richiamata pronuncia dei giudici di merito, acquisiti, per le vie brevi, i richiesti chiarimenti: *".....Per una complessiva disamina della questione, occorre tener conto anche dell'art. 36 D.L.vo 30.3.2001, n. 165, che fissa i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso ai contratti a tempo determinato, disposizione espressamente richiamata all'art. 29, comma 4, del citato D.L.vo n. 81/2015: "Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001". Dall'esame di questa disposizione si*

evinces, infatti, che l'utilizzazione di forme contrattuali flessibili è consentita dal nostro ordinamento solo in via di eccezione, giacché la regola, fissata al comma 1 del medesimo art. 36, D.L.vo n. 165 del 2001, è che le pubbliche amministrazioni "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario... assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato" e "seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35" del D.L.vo n. 165 del 2001 (e cioè, procedure selettive e, in alcuni casi, di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento). La possibilità di concludere contratti di lavoro flessibile è prevista al comma 2 dell'art. 36, D.L.vo n. 165/2001, il quale dispone che, allorché lo richiedano "esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale", le amministrazioni pubbliche "possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti".

Ne consegue che la possibilità di procedere ad una selezione pubblica per il reclutamento di personale a tempo determinato è ipotesi pressochè residuale, in quanto strettamente legata ad esigenze temporanee o, comunque, eccezionali, sicché sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla legge l'eventuale selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato indetta, in realtà, per soddisfare esigenze connesse al "fabbisogno ordinario".

Per quanto riguarda le conseguenze dell'eventuale superamento di una nuova selezione a tempo determinato di un candidato che abbia già lavorato per un periodo lavorativo di 36 mesi, si osserva che, analogamente a quanto già stabilito nel decreto legislativo n. 368 del 2001, l'art. 19 del D.L.vo n. 81/2015 ha confermato la legittimità delle assunzioni per il predetto periodo legale, precisando, però, comma 2 del D.L.vo n. 81 del 2015, che nei 36 mesi vanno considerati tutti "i contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale", previsione questa che, come giustamente rileva codesta Avvocatura Distrettuale, si discosta dall'art. 5, comma 4 bis del D.L.vo n. 368 del 2001, ora abrogato, che faceva riferimento, ai fini del computo di cui trattasi, ad una "successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti". Senonché, il riferimento alle mansioni "di pari livello e categoria legale" del contratto a termine sembra collegarsi alla modificazione della disciplina sulla "prestazione del lavoro" di cui all'art. 2103 c.c. ad opera del medesimo D.L.vo n. 81 del 2015, il cui art.3, comma 1, ha eliminato il principio dell'equivalenza delle mansioni, stabilendo, appunto, che "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all' inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di

inquadramento delle ultime effettivamente svolte".

In sostanza, anche nel caso di rapporti a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà verificare l'inquadramento (livello e categoria legale) del lavoratore per ricomprendere o meno le relative mansioni nel computo dei 36 mesi.

*Si soggiunge che, ad avviso di questa Avvocatura generale, la nuova formulazione dell'art. 19, D.L.vo n. 81 del 2015, una volta eliminata la nozione di **equivalenza**, sembra idonea a ricomprendere una maggiore varietà di mansioni, in quanto individuabili a livello contrattuale, così ampliando la possibilità di fare ricorso a forme contrattuali flessibili ove lo svolgimento di mansioni, seppure equivalenti, attenga, però, ad un diverso livello e categoria legale, ivi compresa l'ipotesi di svolgimento di mansioni per strutture universitarie diverse.*

Sulla base di quanto sopra, si conviene con il Dipartimento della Funzione Pubblica che ritiene che non incorra in nessuno dei divieti legali sin qui esaminati l'intendimento dell'Amministrazione di indire una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, purché nel bando siano ben specificate, ai sensi di quanto stabilisce l'art. 36, comma 2 del D.L.vo n. 165 del 2001, le "esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" che giustificano il ricorso a tale forma di assunzione.

Trattandosi, infatti, di una modalità di reclutamento non ordinaria, essa potrà essere attivata nei precisi limiti di legge.

Se, dunque, è senz'altro vero che un'eventuale clausola del bando di selezione che escludesse dalla partecipazione il lavoratore che abbia già concluso contratti a termine oltre il termine dei 36 mesi, contrasterebbe con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi, è, però altrettanto indubbia la necessità che il medesimo bando sia attentamente formulato, indicando quali siano le esigenze che impongano la rinnovazione della selezione, posto che, vista la loro temporaneità (ed eccezionalità), dette esigenze, decorsi oltre tre anni dalla precedente procedura, non potranno che essere diverse.

Ed infatti, una volta che l'Amministrazione abbia stipulato un contratto a termine motivato da "specifiche esigenze di carattere eccezionale e temporaneo" e correlato ad un certo profilo professionale, come prescritto dal D.L.vo n. 81 del 2015, ben potrà l'amministrazione attivare una nuova procedura per la copertura di un differente profilo professionale, sempre, però, nella ricorrenza di "esigenze eccezionali e temporanee", e non anche per sopperire ad "esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario", posto che, in tale caso, potrebbe ravvisarsi un'elusione della regola imposta dal nostro ordinamento, che privilegia l'assunzione a tempo indeterminato.

Si soggiunge che la corretta formulazione del bando consentirà anche di superare i

dubbi in ordine all'assunzione di candidati che abbiano già maturato, o non del tutto, il prescritto limite temporale legale, o alle eventuali proroghe del rapporto lavorativo. E', infatti, superfluo rilevare che il futuro contratto che verrà stipulato all'esito della procedura selettiva non potrà sostituire, nelle sue previsioni, quanto stabilito nel bando, che, quale lex specialis della selezione, fissa i termini della procedura di reclutamento, ivi comprese la durata del contratto a termine e le eventuali proroghe";

Ricordato che, in ogni caso, anche a fronte di una assunzione disposta per tre anni, per esigenze temporanee ed eccezionali, per un progetto di miglioramento servizi agli studenti da parte di una struttura universitaria preposta anche all'attuazione di progetti volti all'utenza studentesca, l'Amministrazione è stata già condannata al risarcimento del danno, con sentenza del Tribunale di Perugia n. 2389/2016, in quanto **il Giudice, entrando nel merito specifico del progetto, ha ritenuto il relativo oggetto: "..... estremamente ampio, generico e dai contorni indefiniti finendo per coincidere sostanzialmente con la missione dell'Ateneo".**

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 25709 del 06.04.2016 con cui a tutti i responsabili delle strutture, in riferimento al personale a tempo determinato, sono stati forniti chiarimenti in merito alle procedure da seguire, allegata sub lett. H2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, alla luce di quanto sopra esposto, delle richieste di proroga di seguito indicate:

B) PROROGHE NEL RISPETTO DEL LIMITE DEI TRENTASEI MESI DI DURATA COMPLESSIVA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

A1) AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI

Con nota assunta a prot. n. 21450 del 22.03.2017, allegata agli atti del presente verbale (**sub A1**), la Dott.ssa Sonia Trinari, Responsabile dell'Area Relazioni Internazionali la chiesto la **proroga** fino al 08.11.2018 del progetto di miglioramento servizi agli studenti "Progetto per il miglioramento dei servizi offerti agli studenti coinvolti in scambi internazionali", approvato con D.C.A. del 25.06.2015, in atto presso l'Ufficio Mobilità Studenti dell'Area medesima (scadenza prevista per l'8.05.2017) nonché la **proroga**, per ulteriori 18 mesi a decorrere dal 08.05.2017 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno stipulato con la Dott.ssa Monia Montagnini, categoria C/C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale relative all'espletamento delle attività di supporto tecnico al citato progetto di miglioramento servizi agli studenti

Al riguardo si rileva che:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della Dott.ssa Monia Montagnini scade il 08.05.2017;
- l'istante ha altresì dichiarato che la necessità di tale richiesta di proroga, per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, si rende necessaria alla luce della molteplicità delle attività poste in essere volte alla realizzazione del progetto di cui trattasi tenuto conto dei risultati medio tempore realizzati e tenuto altresì conto del consistente sviluppo delle seguenti attività:
 - cura dei rapporti con le Università *partner* dell'Ateneo in Cina, a Taiwan e Hong Kong e promozione dell'offerta formativa e dell'attività di ricerca presso altre Università dell'Asia Orientale;
 - servizio di assistenza (pratiche burocratiche in Italia e in Cina) e tutorato agli studenti *outgoing*;
 - servizio di accoglienza e tutorato volto agli studenti *incoming* (sia studenti di scambio, sia studenti per corsi singoli annuali, sia studenti cinesi che si iscrivono ai corsi di laurea dell'Ateneo);
 - aggiornamento delle pagine cinesi del sito internet dell'Ateneo e predisposizione di materiale informativo risolto agli studenti in mobilità.
- la Dott.ssa Monia Montagnini è già stata assunta a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso questo Ateneo:
 - dal 09.11.2015 al 08.05.2017, cat. C/C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (18 mesi) (approvazione atti DDG n. 359 del 27.10.2015) presso l'Area Relazioni Internazionali e tutt'ora in attività di servizio;
- l'istante ha dichiarato che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C/C1 dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le quali sono stati esaminati i relativi bandi, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità per la quale è stata richiesta la proroga di cui trattasi; in particolare si fa riferimento alla conoscenza della lingua cinese e del programma Erasmus+;
- l'istante ha inoltre dichiarato che il costo complessivo relativo alla proroga di cui trattasi previsto nella misura euro 46.114,80 non graverà sul FFO ma sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.02 "Rapporti Internazionali, scambi culturali – Budget economico" UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (PJ: ERASMUSPLUS_2017);
- trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a un progetto di miglioramento servizi agli studenti i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;

- in aggiunta a quanto precede il Responsabile dell'Area Relazione Internazionale, ad integrazione della citata nota prot. n. 21450/2017, con nota assunta a prot. n. 26975 del 10.04.2017, ha precisato che la proroga del contratto della Dott. Montagnini, per un periodo di 18 mesi, è limitata al completamento del progetto (8 novembre 2018) di scambi attivati con i Paesi asiatici con particolare riferimento a quelli attivati con la Cina. Gli scambi curati dalla Dott.ssa Montagnini rientrano anche nell'ambito del programma International Credit Mobility KA 107 rivolto ai Paesi extra europei, una delle novità introdotte dal Programma Erasmus+ che ha avuto inizio nell'A.A. 2015/2016 e si protrarrà fino al prossimo 2020. Il progetto prevede inoltre il supporto agli studenti cinesi in entrata siano essi di scambio o internazionali (assistenza burocratica e linguistica). L'istante ha inoltre dichiarato che tale richiesta di proroga è riferita all'eccezionalità delle attività connesse al progetto di cui trattasi al suo avvio e alla differente tipologia di studenti rispetto al programma Erasmus+ Partner Countries KA103 – Paesi Membri dell'Unione Europea e richiede particolari competenze linguistiche di cui la Dott.ssa Montagnini è in possesso. Tali competenze non sono rinvenibili nell'ambito del personale di ruolo né di soggetti idonei nelle graduatorie di personale di categoria C dell'area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato. Vengono trasmesse le citate note prot. n. 21450/2017 e prot. n.26975/2017 del Responsabile dell'Area Relazioni Internazionali ai fini della disamina ed eventuale approvazione (**AII. A1**);

A2) CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Con nota assunta a prot. n. 22072 del 23.03.2017, allegata agli atti del presente verbale (**sub A2**), il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, ha trasmesso proprio decreto n. 4/2017 del 23.03.2017 che sarà portato a ratifica del Consiglio del Centro stesso nella prossima seduta utile, con cui è stata richiesta la proroga, per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 05.07.2017, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno stipulato con il Dott. John Oslansky, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti *il "Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017"* prorogato fino al 31.10.2020 con decreto n. 5/2016 ratificato dal Consiglio del CLA in data 20.12.2016.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Con la citata nota assunta a prot. n. 22072 del 23.03.2017 è stato altresì trasmesso il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 13/2017 del 23.03.2017 (**sub A2**), con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi.

Al riguardo si rileva che:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Dott. John Oslansky scade il 4.07.2017;
- l'istante ha dichiarato che tale richiesta di proroga del contratto di cui trattasi si rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti il "Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017" e prorogato fino al 31.10.2020 al fine di garantire la continuità dei corsi attivati nonché di proseguire nel percorso di internazionalizzazione e di miglioramento delle attività di supporto fornite agli studenti onde garantire gli standard europei di apprendimento delle lingue straniere;
- il Dott.ssa Oslansky è già stato assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso questo Ateneo:
 - dal 15.06.2015 al 14.06.2016, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese presso il CLA (12 mesi) (approvazione atti DDG n. 366 del 22.08.2013);
 - dal 05.07.2016 al 04.07.2017, collaboratore es esperto linguistico di madrelingua inglese presso il CLA (12 mesi) (approvazione atti DDG n. 366 del 22.08.2013) e tutt'ora in attività di servizio ;
- l'istante ha verificato con l'Ufficio Concorsi dell'Ateneo che allo stato attuale non sussistono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato relative alla qualifica di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese;

Con il citato Decreto n. 13/2017 del Segretario Amministrativo del CLA del 23.03.2017 si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga di 12 mesi, pari ad euro 22.294,32 comprensivo degli oneri a carico ente trova capienza all'interno del Budget 2017 del CLA alla Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato (td)" UA.PG.CLA; con il richiamato decreto n. 13/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione, nel budget.2017, della Voce COAN CA. 04.08.01.04.02 "Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato" dalla UA.PG.CLA alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di euro

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

22.294,32 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento;

- trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;

Unitamente alla citata nota prot. n. 22072 del 23.03.2017 Direttore del CLA, viene trasmesso il decreto del Direttore n. 04/2017 e il Decreto del Segretario Amministrativo del CLA n. 13/2017 ai fini della disamina ed eventuale approvazione (All. sub A2);

A3) POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – Corso di laurea in Infermieristica – sede di Terni – afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale.

Con nota assunta a prot. n. 22087 del 23.03.2017, allegata agli atti del presente verbale, il Delegato del Rettore del Polo Scientifico Didattico di Terni, Prof. Massimo Curini, ha trasmesso il decreto del Delegato del Polo stesso n. 2/17 del 23.3.2017 che sarà portato a ratifica del Consiglio del Polo stesso nella prossima seduta utile, nonché la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Infermieristica sede di Terni del 21.03.2017 con cui è stata autorizzata la proroga per la durata di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con prestazione lavorativa a tempo pieno del Dott. Leonardo Gatticchi, cat. D, pos. ec. D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto strettamente legata al completamento delle attività del progetto di miglioramento servizi agli studenti dal titolo "*Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Terni, tramite attivazione manutenzione e utilizzazione di un Laboratorio Didattico*" in atto presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, Corso di laurea in Infermieristica, sede di Terni, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e prorogato dal Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica fino al 31.12.2018 nella seduta del 2.12.2015.

Con nota assunta a prot. n. 24297 del 31.03.2017 il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale ha trasmesso l'estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.03.2017 con cui è stata autorizzata la richiesta di proroga per ulteriori 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Dott.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Leonardo Gatticchi e altresì è stato delegato il Prof. Massimo Curini, Delegato del Polo Scientifico Didattico di Terni, alla gestione di tutte le procedure relative alla proroga di cui trattasi.

Con la citata nota prot. n. 22087 del 23.03.2017 è stato trasmesso il Decreto del Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni n. 46/17 del 23.03.2017 con cui è stato autorizzato il costo relativo alla assunzione di cui trattasi.

Al riguardo si rileva che:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Dott. Leonardo Gatticchi scade il 08.05.2017;
- l'istante ha dichiarato che la necessità di tale richiesta di proroga, per esigenze di carattere temporaneo, si rende necessaria al fine di completare le attività previste nel "*Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Terni, tramite attivazione manutenzione e utilizzazione di un Laboratorio Didattico*" la cui scadenza è prevista per il 31.12.2018.
- l'istante ha, altresì, dichiarato che il Laboratorio Didattico è molto apprezzato dagli studenti che lo considerano essenziale e vantaggioso per la loro preparazione di base;
- il Dott. Leonardo Gatticchi è già stato assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso questo Ateneo:
 - dal 09.05.2016 al 08.05.2017, cat. D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (12 mesi) (approvazione atti DDG n. 294 del 29.08.2014) presso il Polo Scientifico Didattico di Terni – Corso di laurea in Infermieristica – sede di Terni - e tutt'ora in attività di servizio;
- l'istante ha dichiarato che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria D/DC1 dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le quali sono stati esaminati i relativi bandi, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui ha invece necessità il Corso di laurea in Infermieristica della sede di Terni;
- con i citati decreti n. 2/2017 del Delegato del Polo e n. 46/2017 e del Responsabile Amministrativo rispettivamente si è dato atto che la copertura del costo complessivo relativo alla proroga di cui trattasi previsto nella misura euro 36.567,99 non graverà sul FFO ma sui fondi provenienti dalla quota del 50% delle tasse studenti assegnata al Corso di Studi in Infermieristica di Terni sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.10 "Funzionamento strutture didattiche" UA.PG.PSDT PJ TRINFE;
- con il richiamato decreto del Responsabile Amministrativo del Polo n. 46/17,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

considerando che i fondi per la copertura economica del contratto di cui trattasi rientrano nella fattispecie dei costi finanziati da ricavi vincolati, dopo la previsione delle necessarie variazioni di bilancio si è autorizzato l'Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell'Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN CA.04.08.02.04.01 "Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato" dalla UA.PG.PSDT del Polo Scientifico Didattico di Terni alla UA dell'Amministrazione Centrale per l'importo di euro 35.567,99 e l'Ufficio Stipendi al successivo pagamento;

- trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a un progetto di miglioramento servizi agli studenti i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;

Unitamente alla citata nota prot. n. 22087 del 23.03.2017 del Delegato del Rettore vengono trasmessi il decreto del Delegato n. 2/2017 del 23.03.2017, l'estratto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Terni, del 21.03.2017, l'estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 29.03.2017 e il decreto n. 46/2017 del Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni ai fini della disamina ed eventuale approvazione (**All. sub A3**);

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all'uso delle forme flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l'assegnazione di personale come, nel caso rappresentato in premessa, risulta dalle citate richieste;

Considerato che le citate proroghe di cui alle istanze **sub A1), sub A2) e sub A3)** vengono formulate per lo svolgimento di attività funzionali a progetti di miglioramento servizi a favore degli studenti, non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non sono ricomprese nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre le suddette fattispecie non rientrano nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rilevano ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012;

Considerato che per la citata proroga di cui all'istanza **sub A1)** con nota protocollo n. 32545 del 02.07.2015, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata data

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

attuazione a quanto disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D. L.gs n. 165/2001, in materia di mobilità del personale, senza esito positivo;

Considerato che la citata proroga di cui all'istanza **sub A2)** in applicazione dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con modificazione della legge n. 114 dell'11.08.2014 di modifica dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, resta subordinata all'eventuale esito negativo delle procedure di mobilità di cui artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001, che saranno espletate per far fronte alla suddetta esigenza di personale;

Tenuto conto che la citata proroga di cui all'istanza **sub A2)** resta, altresì, subordinata alla ratifica del Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo del Decreto del Direttore n. 4/2017 del 23.03.2017 con cui la proroga è stata richiesta;

Considerato che per la citata proroga di cui all'istanza **sub A3)** con nota protocollo n. 14635 del 01.3 2016, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata data attuazione a quanto disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D. L.gs n. 165/2001, in materia di mobilità del personale, senza esito positivo;

Tenuto conto che la citata proroga di cui all'istanza **sub A3)** resta subordinata alla ratifica del Consiglio del Polo di Terni del DDR n. 2/2017 del 23.03.2017 con cui la proroga è stata richiesta;

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 10.04.2017, che, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, come segue:

"Il Collegio esprime parere favorevole limitatamente alla posizione relativa alla voce A1) – Area relazioni internazionali ed alla relativa proroga del contratto a tempo determinato ivi meglio specificato della menzionata proposta di delibera.

Il Collegio esprime parere non favorevole in ordine alla menzionata proposta di delibera con riferimento alle posizioni relative alle voci A 2) – Centro linguistico d'Ateneo e A 3) - Polo scientifico didattico di Terni – Corso di laurea in infermieristica ed alle relative proroghe dei contratti a tempo determinato ivi indicati, per le considerazioni già espresse con il proprio verbale n. 56 del 27/1/2017 che qui si intendono integralmente richiamate, ove si è rappresentato, in particolare, che il ricorso a tale tipologia di lavoro flessibile è ammesso dalla normativa vigente solo in caso di sussistenza di esigenze di carattere eccezionale e temporaneo da evidenziarsi in maniera puntuale ed analitica, di tal che l'attività da prestare non possa essere qualificata come istituzionale e il protrarsi della stessa non si configuri come fabbisogno stabile di personale. Nei casi di specie, stante le motivazioni addotte, non sono ravvisabili quegli elementi che si pongono quali necessari presupposti per ricorrere a tale tipologia di lavoro. Inoltre, per la prima voce, fermo restando quanto sopra evidenziato, occorre rilevare che la proroga afferisce all'attività da

prestare per un progetto iniziato nell'anno 2012 e che dovrà concludersi il 31/10/2020 di talché non si ravvisano quelle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale che giustificano il ricorso a forme di lavoro flessibile (art. 36 d.lgs. n. 165/2001) anche in considerazione del fatto che un progetto il cui svolgimento si protrae per un periodo molto lungo, oltre a comportare una preventiva programmazione in ordine alla sua fattibilità, ne determina il carattere proprio e qualificante di una attività istituzionale finalizzata all'espletamento della missione dell'Ateneo. Con riferimento alla seconda voce, oltre a quanto detto in precedenza, dall'esame della documentazione allegata emerge l'esistenza di graduatorie vigenti relative a numerose selezioni a tempo indeterminato inerenti la qualifica e posizione economica nell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Al riguardo, viene dichiarato agli atti che le professionalità presenti in tali graduatorie non sono equiparabili a quella afferente il dipendente a tempo determinato di cui si vuole disporre la proroga che, a ben vedere, riguarda esattamente il profilo giuridico ed economico del dipendente, il cui contratto da prorogare, con prestazione lavorativa a tempo pieno, è proprio relativo alla categoria D – posizione economica iniziale D 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, analogamente ai profili esistenti nelle graduatorie in vigore”.

All'unanimità

DELIBERA

❖ di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di competenza:

A1) la **proroga** fino 08.11.2018 del "Progetto di miglioramento servizi offerti agli studenti coinvolti in scambi internazionale" in atto presso l'Area Relazioni Internazionali – Ufficio Mobilità Studenti (scadenza prevista 8.05.2017) e la **proroga** per ulteriori 18 mesi a decorrere dal 09.05.2017 e fino al 08.11.2018 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno stipulato con la Dott.ssa Monia Montagnini, categoria C/C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati atteso il perdurare delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale funzionali all'espletamento delle attività di supporto tecnico relative al citato progetto di miglioramento servizi agli studenti.

Il costo complessivo relativo alla proroga di cui trattasi previsto nella misura euro 46.114,80 non graverà sul FFO ma sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.02 "Rapporti Internazionali, scambi culturali – Budget economico" UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (PJ: ERASMUSPLUS_2017);

Alla luce di quanto sopra esposto trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a un progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012;

❖ di non autorizzare:

A2) la **proroga**, per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 05.07.2017 e fino al 04.04.2018, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno stipulato con il Dott. John Oslansky, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto si rende necessario portare a completamento le attività inerenti il *"Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere 2012/2017"* prorogato fino al 31.10.2020 con decreto n. 5/2016 ratificato dal Consiglio del CLA in data 20.12.2016.

A3) la **proroga** per la durata di 12 mesi a decorrere dal 09.05.2017 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con prestazione lavorativa a tempo pieno del Dott. Leonardo Gatticchi, cat. D, pos. ec. D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, atteso il perdurare delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo in quanto strettamente legata al completamento delle attività del progetto di miglioramento servizi agli studenti dal titolo *"Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Terni, tramite attivazione manutenzione e utilizzazione di un Laboratorio Didattico"* in atto presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, Corso di laurea in Infermieristica, sede di Terni, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale di questa Università (scadenza prevista 31.12.2018);

❖ di autorizzare il costo complessivo nel modo di seguito indicato:

- **per la proroga di cui al punto A1)** riferito alla Dott.ssa Monia Montagnini, Area Relazioni Internazionali previsto per l'anno 2017 nella misura di Euro 46.114,80 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente sulla voce COAN CA.04.08.02.04.01 "Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato" UA.PG.ACEN.ATTPERSON

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

del bilancio di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2017 e dei relativi esercizi di competenza apportando la seguente variazione al bilancio di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2017:

Voce COAN

Ca 03.05.01.09.01 "Trasferimenti interni correnti"

UA.PG.ACEN.ATTPERSON + 46.114,80

Voce COAN

CA.04.08.02.04.01 "Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato"

UA.PG.ACEN.ATTPERSON. + 46.114,80

a seguito del trasferimento interno della suddetta somma di euro 46.114,80 dalla Voce COAN.CA.04.12.01.01.01.02 "Oneri interni per trasferimento di costi di personale" a valere sulla coordinata "PJ: ERASMUSPLUS_2017" UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (collegata alla Voce COAN CA 09.90.01.01.02. "Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico") alla Voce COAN CA 03.05.01.09.01.02 "Ricavi interni per trasferimenti di costi di personale" UA.PG.ACEN.ATTPERSON.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 10
Allegati n. 1 (sub lett. I)

Consiglio di Amministrazione del 12 Aprile 2017

O.d.G. n. 12) Oggetto: convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento del progetto SIR 2014 "Erythrocytes as carriers of oxalate-degrading enzymes: an innovative approach for the treatment of hyperoxaluria" (RBSI148BK3) - Principal Investigator: Prof.ssa Barbara Cellini. Approvazione schema di convenzione.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Ufficio istruttore: Area Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca - Ufficio Ricerca Nazionale

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Direttoriale n. 197 del 23/01/2014, e ss.mm., con il quale il MIUR ha emanato il "Bando relativo al Programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014", finalizzato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente;

Visto il Decreto Direttoriale n. 1350 del 25/06/2015 con il quale il MIUR ha ammesso a finanziamento i progetti relativi al Bando SIR 2014 definendo, per ciascuno di essi, il costo complessivo ammesso, suddiviso per voci di spesa, e il relativo finanziamento ministeriale previsto;

Considerato che fra i progetti finanziati risulta il progetto dal titolo "*Erythrocytes as carriers of oxalate-degrading enzymes: an innovative approach for the treatment of hyperoxaluria*" – codice identificativo RBSI148BK3 - di cui è Principal Investigator (PI) la Prof.ssa Barbara Cellini;

Tenuto conto che il progetto SIR 2014 sopra menzionato, la cui durata è triennale, ha avuto decorrenza in data 23/09/2015 e, fatte salve eventuali proroghe per motivi tecnico scientifici, terminerà in data 23/09/2018;

Considerato, inoltre, che il decreto di ammissione a finanziamento, sopra menzionato, statuisce che la decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente, per tutti i progetti, al 03/06/2015, data di emanazione del Decreto Direttoriale MIUR n. 1161 recante l'approvazione dei progetti vincitori;

Tenuto conto che alla data di decorrenza del progetto SIR 2014 la Prof.ssa Barbara Cellini era in servizio, quale ricercatore confermato, presso l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento – e che, pertanto,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

il predetto Ateneo è individuato, nel decreto di ammissione a finanziamento, quale istituzione scientifica ospitante (*host institution*) del progetto in parola;

Considerato che la Prof.ssa Barbara Cellini, con Decreto Rettorale n. 2071 del 19/12/2016, è stata nominata, a decorrere dal 22/12/2016, professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia e, dalla medesima data, vi ha preso servizio;

Preso atto che la Prof.ssa Barbara Cellini, nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale di questo Ateneo, tenutasi in data 31/01/2017, ha manifestato la volontà di inoltrare al MIUR istanza di trasferimento, dall'Università di Verona all'Università di Perugia, del progetto SIR 2014 di cui è PI;

Tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella medesima seduta del 31/01/2017, ha espresso parere favorevole alla proposta, avanzata dalla Prof.ssa Cellini, di trasferimento, presso il Dipartimento medesimo, del progetto SIR 2014;

Considerato che l'articolo 7, comma 4 del D.D. MIUR n. 1350 del 25/06/2015, sopra menzionato, statuisce che *"nel caso di trasferimento del PI, in fase di esecuzione del progetto, dalla "host institution" ad altro ateneo o ente pubblico di ricerca nazionale, il regolare svolgimento del progetto deve essere garantito attraverso la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra la "host institution" originaria e quella di nuova destinazione del PI, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la "host institution" originaria ed alla prosecuzione (sotto la guida del PI) dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla "host institution" originaria per lo svolgimento del progetto. In ogni caso il trasferimento del progetto può avvenire solo previa approvazione del MIUR"*;

Preso atto che per il progetto SIR 2014 in parola il contributo ministeriale, definito nel decreto di ammissione a finanziamento sopra richiamato, ammonta ad € 160.880,00;

Tenuto conto che l'Università degli Studi di Verona, per l'attuazione delle attività sperimentali del progetto SIR 2014 in questione, ha già utilizzato parte del contributo ministeriale assegnato allo stesso, destinandone, fra l'altro, una quota all'attivazione di un assegno di ricerca triennale;

Considerato, altresì, che l'importo del contributo assegnato al progetto, definito in sede di ammissione a finanziamento, sarà ricalcolato dal MIUR, al termine del progetto medesimo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Tenuto conto, inoltre, che l'articolo 10, comma 4 del D.D. MIUR n. 1350 del 25/06/2015 statuisce che *"per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è assoggettata [...] ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle host institutions [...]. Il Ministero [...] procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni ed eventuali controlli in sito sugli audit interni centrali"*;

Considerato, altresì, che seppur la gestione amministrativo contabile del contributo ministeriale, in caso di trasferimento del progetto, risulti effettuata da entrambi gli Atenei di Verona e Perugia, il PI redigerà una sola rendicontazione per la quale sarà designato un solo Responsabile Amministrativo, da individuare esclusivamente nell'ambito delle strutture dell'Università di Perugia quale host institution di destinazione;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di verificare l'ammissibilità dei costi progettuali sostenuti dall'Università di Verona, nonché di verificare la regolarità della relativa documentazione amministrativo contabile, sia al fine di definire l'importo residuo del contributo ministeriale di cui l'Ateneo di Perugia potrà disporre per il prosieguo delle attività sperimentali, laddove il MIUR approvi la proposta di trasferimento, sia al fine di predisporre la rendicontazione contabile al termine del progetto;

Preso atto che il MIUR ha elaborato apposito documento recante i *"criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese"* (Annex 4 del Bando SIR 2014);

Vista la nota n. 8109/2014 con la quale il MIUR ha definito le modalità di svolgimento delle verifiche amministrativo contabili sulle rendicontazioni dei progetti;

Considerato che a decorrere dal 1° Gennaio 2017 è stata istituita, in seno al Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca (CAR) di questo Ateneo, l'*Area Gestione, rendicontazione e audit* cui sono affidate le attività di *audit, in itinere* e finali, sulle rendicontazioni dei progetti finanziati dal MIUR;

Visto lo schema di convenzione volta a regolare i rapporti tra l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento delle attività scientifiche relative al progetto SIR 2014, sopra richiamato, nonché per la gestione degli aspetti amministrativo contabili connessi e conseguenti al trasferimento del predetto progetto dall'Università degli Studi di Verona all'Università degli Studi di Perugia;

Tenuto conto che la convenzione, sottoscritta dai rappresentanti legali dei due Atenei, dovrà essere prodotta al MIUR contestualmente all'istanza di trasferimento che verrà avanzata, al MIUR medesimo, dal PI;

Considerato che l'efficacia della convenzione è subordinata al rilascio, da parte del MIUR, dell'approvazione al trasferimento del progetto SIR 2014 in parola;

Tenuto conto che la sottoscrizione della convenzione comporta un'entrata per l'Ateneo, al momento non quantificata, per quanto sopra esposto, di cui sarà effettuata apposita registrazione con successivo provvedimento;

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare lo schema di convenzione, nel testo allegato sub lett. I) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, da stipulare con l'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento del progetto SIR 2014 richiamato nelle premesse, nonché per la gestione degli aspetti amministrativo contabili connessi e conseguenti al trasferimento del predetto progetto presso l'Università degli Studi di Perugia;
- ❖ di demandare, all'Area Gestione, rendicontazione e audit del Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca (CAR), la verifica dell'ammissibilità dei costi progettuali sostenuti dall'Università degli Studi di Verona, nonché l'acquisizione e il controllo della relativa documentazione amministrativo contabile, da effettuarsi ai sensi dell'Annex 4 del Bando SIR 2014 e della nota ministeriale prot. n. 8109/2014 di cui alle premesse;
- ❖ di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione subordinatamente all'accertamento della regolarità della documentazione amministrativo contabile, relativa ai costi ritenuti ammissibili, e alla conseguente determinazione, in via definitiva, dell'importo del contributo ministeriale residuo che sarà trasferito, per il prosieguo delle attività sperimentali, dall'Università degli Studi di Verona all'Università degli Studi di Perugia.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. 11

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. 1 (sub lett. L)

<p>O.d.G. n. 12bis) Oggetto: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, educacion e ordenacion universitaria della Xunta de Galicia per l'insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e della cultura – a.a. 2017/18.</p>

<p><i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i></p>

<p><i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa</i></p>
--

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare il Titolo II - Autonomia delle Università e degli Enti di Ricerca;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto l'art. 20 comma 2 lett. s) dello Statuto d'Ateneo che prevede tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione quella di approvare le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'Ateneo;

Ricordato che con D.R. n. 429 del 18 giugno 2016 è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, educacion e ordenacion universitaria della Xunta de Galicia per l'insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e della cultura, a valere per l'a.a. 2016/17;

Vista il decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere, adottato in data 4 aprile 2017, con il quale è stata approvata la proposta di Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, educacion e ordenacion universitaria della Xunta de Galicia per l'insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e della cultura, a valere per l'a.a. 2017/18 allegata sub lett. L) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la succitata Conselleria, ai sensi del punto quarto dell'accordo in parola, contribuirà all'esecuzione delle azioni previste dall'accordo medesimo con un contributo economico massimo di euro 2.000,00 (duemila/00);

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, riunitosi in data 11 aprile 2017, all'accordo in parola per gli aspetti di competenza;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'art. 20 comma 2 lett. s) dello Statuto d'Ateneo;

Visto il D.R. n. 429 del 18 giugno 2016;

Vista il decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere adottato in data 4 aprile 2017;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, riunitosi in data 11 aprile 2017, all'accordo in parola per gli aspetti di competenza;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, educacion e ordenacion universitaria della Xunta de Galicia per l'insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e della cultura a valere per l'a.a. 2017/18, allegato sub lett. L) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all'atto medesimo che si rendessero necessarie;
- ❖ di nominare il Prof. Carlo Pulsoni (L-FIL-LET/09) referente d'Ateneo per l'attuazione dell'Accordo succitato.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. 12

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 13) Oggetto: Ratifica decreti.
<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali</i>

IL PRESIDENTE

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione d'urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Valutata, in particolare, la necessità per l'Ateneo di adottare nell'ultimo periodo, in via d'urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare:

- **D.R. n. 236 del 24.02.2017** avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Dipartimento di Scienze Politiche;
- **D.R. n. 279 del 06.03.2017** avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
- **D.R. n. 441 del 28.03.2017** avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto "W.H.A.T. Welfare Health Awareness Taste;
- **D.R. n. 455 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Sig. Massimo MARINO: assunzione in esito a procedura di mobilità ed inquadramento nella categoria corrispondente a quella di provenienza;
- **D.R. n. 457 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Chiusure procedurali/attuative/gestionali Progetti di Formazione con Provincia di Perugia e Regione Umbria;
- **D.R. n. 461 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
- **D.R. n. 462 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
- **D. R. n. 476 del 03.04.2017** avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - C.E.R.B. - C.I.R.I.A.F. - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Scienze Politiche;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Invita il Consiglio a ratificare i decreti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Valutati i decreti stessi;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20.03.2017 e 10.4.2017, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, in ordine alla ratifica dei DD.RR. n. 236 del 24.2.2017, n. 279 del 06.03.2017, n. 455 del 30.03.2017, n. 457 del 30.03.2017, n. 461 del 30.03.2017, n. 462 del 30.03.2017 e n. 476 del 03.04.2017;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del presente verbale:
 - **D.R. n. 236 del 24.02.2017** avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Dipartimento di Scienze Politiche;
 - **D.R. n. 279 del 06.03.2017** avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
 - **D.R. n. 441 del 28.03.2017** avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto "W.H.A.T. Welfare Health Awareness Taste;
 - **D.R. n. 455 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Sig. Massimo MARINO: assunzione in esito a procedura di mobilità ed inquadramento nella categoria corrispondente a quella di provenienza;
 - **D.R. n. 457 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Chiusure procedurali/attuative/gestionali Progetti di Formazione con Provincia di Perugia e Regione Umbria;
 - **D.R. n. 461 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
 - **D.R. n. 462 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
 - **D. R. n. 476 del 03.04.2017** avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - C.E.R.B. - C.I.R.I.A.F. -

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Scienze Politiche.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

Delibera n. --

Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017

Allegati n. 1 (sub lett. M)

O.d.G. n. 14) Oggetto: Varie ed eventuali.

Il Consigliere Francesco Brizioli illustra il documento, allegato al presente verbale sub lett. M) per costituirne parte integrante sostanziale, avente ad oggetto "Richiesta tavolo tecnico per revisione del Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca", trasmesso per mail a tutti i Consiglieri, presentando il seguente intervento: "Con la presente richiesta il Consiglio degli Studenti, su proposta dell'Associazione Sinistra Universitaria UDU, ha voluto, all'unanimità, rappresentare nuovamente l'esigenza di un confronto con l'Amministrazione, alla luce dell'adozione del Regolamento in materia di Contribuzione Studentesca, nonostante il parere contrario della componente studentesca. Si richiede dunque l'istituzione di un tavolo tecnico in cui ci si possa confrontare per giungere ad un testo che sia il più ampiamente condivisibile anche dagli studenti. Il tavolo dovrà essere operativo affinché eventuali modifiche possano essere approvate entro il 1 agosto 2017, data dell'entrata in vigore del Regolamento".

Il Presidente, nel far presente di non aver avuto il tempo necessario per esaminare il documento, si riserva ogni valutazione in merito anche insieme al Direttore Generale, peraltro oggi non presente, e al Delegato del Rettore per il settore bilancio Prof. Alessandro Montrone.

Il Consigliere Alberto Gambelli interviene in merito al contributo annuale per gli studenti dell'area sanitaria, invitando il Consiglio ad esprimere un parere in relazione alla seguente proposta di modifica della tassa sostenuta dagli studenti delle scuole di specializzazione in medicina: attualmente l'importo del contributo annuale previsto per le immatricolazioni è stabilito in misura fissa e non è soggetto agli esoneri per merito/reddito. Pertanto si potrebbe rendere il contributo annuale previsto per le immatricolazioni/iscrizioni non più fisso, bensì variabile e dipendente dalla propria personale dichiarazione ISEE. Ad oggi il contributo richiesto ammonta a 2016,00 € nel caso di studenti laureati in Medicina e Chirurgia, cifra pressoché identica a quella richiesta ad uno studente di sedicesima fascia. Una seconda possibilità consisterebbe nel chiedere comunque un importo fisso, ma riducendone l'ammontare in modo da allinearli al contributo medio richiesto dagli atenei italiani. In questo modo si riuscirebbe comunque a tutelare parzialmente le situazioni in cui l'imposizione di una

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017

quota fissa elevata risulti particolarmente impattante ed impari. Si riserva comunque di inviare un testo più articolato del suo intervento.

Il Consigliere Brizioli, in risposta all'intervento del Consigliere Gambelli, fa presente quanto segue: *"Come già rappresentato nei documenti presenti agli atti della seduta in merito al Regolamento in Materia di Contribuzione studentesca, credo che il sistema di tassazione degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione debba essere lo stesso degli studenti iscritti ai corsi di laurea, cioè un sistema progressivo bastato sull'indicatore ISEE dello studente. Il fatto che gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione mediche percepiscano uno stipendio non deve essere un discrimine da questo punto di vista, poiché di tale reddito se ne tiene conto già nell'indicatore ISEE"*.

Il Consigliere Fausto Elisei ricorda al Consiglio come la tassa a carico degli specializzandi sia stata introdotta al fine di sostenere il trasferimento della Facoltà di Medicina da via del Giochetto a Sant'Andrea delle Fratte.

Il Consigliere Cynthia Aristei precisa come a suo tempo una quota parte della tassa veniva trasferita alla Facoltà per sostenere alcune spese tra cui quelle relative alla partecipazione a congressi e all'acquisto di materiali.

Il Presidente coglie l'occasione per ricordare come non siano state ancora attivate le scuole di specializzazione di area veterinaria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

❖ Prende atto.



Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017 termina alle ore 16:12.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(*F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio*)

IL PRESIDENTE
(*Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*)



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 27.04.2017